

**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA**  
**DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E AZIENDALI**  
**"MARCO FANNO"**

**CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN ECONOMIA E MANAGEMENT**

**PROVA FINALE**

**GLI EFFETTI DELLA RIFORMA NELLE REGOLE DI CONTABILITÀ DEGLI ENTI  
LOCALI: IL CASO DEL COMUNE DI CASSOLA**

**The effects of changes in Financial Reporting Rules in Local Municipalities:  
the case of Cassola**

**RELATORE:**

**Ch. mo Prof Amedeo Pugliese**

**Candidata: Elena Parolin**  
**MATRICOLA N. 1067143**

**A.A. 2015/2016**

## INDICE

Introduzione	1
1. La gestione dell'ente comunale e la rappresentazione mediante il bilancio	4
1.1 Il comune: autonomie e disciplina di bilancio	4
1.2 L'ordinamento contabile previgente ai D.lgs. 118/2011 e 126/2014	6
1.2.1 Gli strumenti di programmazione pluriennale	7
1.2.2 Gli strumenti di programmazione annuale	7
1.2.3 Il rendiconto della gestione	15
1.2.4 Il patto di stabilità e le regole di pareggio di bilancio	16
1.3 L'ordinamento contabile attuale	17
1.3.1 Il documento unico di programmazione	18
1.3.2 Il bilancio di previsione finanziario	19
1.3.3 Il rendiconto della gestione	25
1.3.4 I nuovi principi contabili	26
2. Il bilancio consuntivo: confronto empirico tra normativa previgente e quella attuale	29
2.1 Il comune di Cassola	29
2.2 Le informazioni economico-finanziarie (2013 e 2014)	31
2.2.1 I dati del conto del bilancio	31
2.2.2 I dati del conto economico	35
2.2.3 I dati del conto del patrimonio	36
2.3 Le aspettative dell'attuale normativa ed incertezze nella sua applicazione	37
3. Conclusioni	42
4. Riferimenti bibliografici	44

## Introduzione

“È ingiusto rimettere a una maggiore e più alta autorità quello che dalle minori e inferiori comunità si può fare... È necessario che l'autorità suprema dello Stato rimetta ad assemblee minori il disbrigo degli affari e delle cure di minore importanza”.

(Papa Pio XI, 1931)

Ritengo di utilizzare tale citazione come punto di partenza del mio elaborato per rappresentare la formulazione del principio di sussidiarietà, introdotto da Papa Pio XI nell'enciclica *Quadragesimo Anno* del maggio 1931 e successivamente ribadito da papa Giovanni XXIII nel 1961 e accolto dall'articolo 118 della Costituzione italiana.

Lo Stato non soddisfa direttamente la totalità dei bisogni pubblici, molti di essi infatti, o per la loro stessa natura o per la diversa collocazione geografica, sono demandati agli enti locali. Questi ultimi, per la loro presenza capillare in ristretti territori sono più qualificati per valutare le necessità e mettere in atto gli strumenti necessari per provvedere al soddisfacimento delle esigenze primarie nell'esclusivo interesse delle comunità operando in taluni casi tramite le loro autonomie, sia di tipo finanziario che di tipo organizzativo.<sup>1</sup>

La Costituzione italiana promuove le autonomie locali ed attua nei servizi che dipendono dallo Stato la più ampia distribuzione territoriale agendo, non solo con organi centrali ma anche attraverso organi periferici in piena sintonia.<sup>2</sup> Nella definizione di settore pubblico troviamo, quindi, in ambiti territoriali più limitati rispetto al territorio nazionale, amministrazioni locali dotate di potestà tributaria derivata dallo Stato: Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni. Tra le amministrazioni locali su elencate, in questa mia analisi mi soffermerò ad esaminare gli enti territoriali minori nella loro accezione per conoscerne gli aspetti di tipo generale ma in particolare l'analisi delle componenti di tipo economico-finanziarie di un comune.

Data questa premessa, affronterò l'ordinamento delle autonomie locali, le quali si riconoscono nella figura istituzionale del comune, dotato di autonomia normativa, statutaria, organizzativa ed amministrativa, ma anche autonomia impositiva e finanziaria, nel rispetto delle leggi di coordinamento di finanza pubblica.

Successivamente andrò ad introdurre il sistema della contabilità finanziaria e la programmazione dei comuni, che si basa sul principio di accountability che mette in luce la

---

<sup>1</sup> Poma F., marzo 2009. *Corso di finanza pubblica*. Quarta edizione. Casa editrice G. Principato S.p.A., Milano.

<sup>2</sup> Articolo 5 Costituzione.

loro responsabilità e l'obbligo di trasparenza nei confronti degli stakeholders, trattando in modo approfondito i prospetti di bilancio suddividendoli in base alle loro caratteristiche: pluriennali o annuali, preventivi o consuntivi. Ho deciso di trattare questo argomento per comprendere le diversità essenziali tra bilancio comunale e quello di un'azienda manifatturiera o industriale, oggetto dei miei studi durante il percorso universitario. Infatti, il sistema di bilancio degli enti locali permette di concretizzare le diverse fasi di programmazione, previsione, gestione e rendicontazione che caratterizzano il modo di operare delle amministrazioni pubbliche, in modo da informare i soggetti interessati alle decisioni riguardanti le attività in essere e quelle previsionali. Da tali rilevazioni i soggetti terzi saranno in grado di interpretare l'andamento dell'ente.

In particolare, in materia di ordinamento contabile degli enti locali, di grande importanza è stata l'approvazione della Legge n. 42/2009 con la quale il Governo italiano ha ottenuto una delega volta ad emanare decreti legislativi per riformare la contabilità pubblica in modo tale da arrivare ad un'armonizzazione del sistema contabile e degli schemi di bilancio.

Per conseguire l'armonizzazione dei sistemi e schemi di bilancio, il D.lgs. 118/2011 rivoluziona il sistema previgente, che si basava sul D.lgs. 77/1995, introducendo un triennio di sperimentazione limitato ad un campione ristretto di enti locali. Tali enti a decorrere dal 2012 hanno redatto il bilancio armonizzato in parallelo con il previgente bilancio. Il nuovo sistema contabile, nello specifico, dovrà rilevare una contabilità finanziaria affiancata ad una contabilità economico-patrimoniale, alla compilazione di schemi di bilancio comuni e all'adozione di regole contabili omogenee e di un piano dei conti integrato, oltre che all'elaborazione di un bilancio consolidato.

Dopo numerose modifiche apportate al provvedimento originario grazie alla partecipazione degli enti "sperimentatori", la riforma ha trovato la sua conclusione con il D.lgs. 126/2014, il quale ha individuato il 2015 quale anno di riferimento per l'entrata in vigore del nuovo regime contabile.

Pertanto l'oggetto di questa mia analisi sarà focalizzato sui profili e sugli schemi caratterizzanti sia il previgente bilancio, in quanto sarà questo lo schema disponibile per la successiva analisi empirica, e il bilancio armonizzato quale modalità in essere per rappresentare l'andamento della gestione dell'ente locale.

Importante in questo elaborato, è il passaggio dal D.lgs. 77/1995 e successive modificazioni, al D.lgs. 118/2011. Nell'evoluzione normativa, il bilancio armonizzato ha coinvolto gli ordinamenti contabili pubblici a cui bisogna attenersi per garantire il monitoraggio del trend

della finanza pubblica ed assicurare maggior efficienza rendendo omogenei e confrontabili i sistemi contabili e gli schemi di bilancio per tutta l'Europa.

La finalità principale di trattazione delle modifiche legislative apportate è data dalla rappresentazione della gestione economico-finanziaria dell'ente locale al fine di verificare se le nuove norme di redazione dei prospetti e bilanci rispetto a quelle previgenti, andranno a soddisfare le aspettative del legislatore, che con il decreto legislativo vigente pone in essere dei provvedimenti volti ad una maggiore trasparenza e leggibilità delle attività dello stesso, affinché siano comprensibili in maniera armonizzata sia in ambito nazionale che comunitario. È interessante sviluppare questo argomento in quanto tutti i cittadini debbono confrontarsi con le politiche di natura economico-finanziaria dei comuni per il soddisfacimento dei bisogni primari quali, a titolo esemplificativo: trasporti, rifiuti, ambiente, istruzione ecc.

Ho scelto di analizzare il comune di Cassola, ove io risiedo, ritenendo che possa rappresentare sia in termini di numero di cittadini che di entità territoriale, un comune tipo della regione Veneto.

Dopo una prima parte teorica, per poter espletare l'analisi finanziaria ed economico-patrimoniale in modo esauriente, nel secondo capitolo andrò a relazionare gli schemi di bilancio consuntivi del comune di mia residenza trattando il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio per gli anni 2013-2014 in maniera comparata, utilizzando i prospetti presenti presso il comune stesso che li ha resi disponibili.

Per quanto riguarda gli adempimenti derivanti dall'emanazione del decreto legislativo 118/2011, intervisterò le persone coinvolte alla sua attuazione per comprenderne l'impatto che la stessa avrà nell'organizzazione dell'ente e le eventuali problematiche legate alla redazione di prospetti e bilanci di tipo armonizzato, oltre ad eventuale bilancio consolidato nell'ipotesi che lo stesso ente abbia partecipazioni rilevanti. Nel contempo, attraverso le interviste, avrò modo di verificare se la norma è di chiara interpretazione ed attuazione o diversamente se vi sarà la necessità di chiarimenti ministeriali quali circolari e/o ulteriori interventi legislativi, pur tenendo conto che vi sono stati enti sperimentatori nella fase iniziale che hanno potuto affrontare la norma nella sua totalità.

Le aspettative legate all'entrata in vigore di questa norma, dovrebbero essere la creazione di un feedback per favorire l'interscambio di dati e l'omogeneizzazione per una più semplice comparazione di prospetti e bilanci di tutti gli enti locali per fasce omogenee, da parte delle autorità preposte al controllo dei corretti principi e comportamenti degli amministratori. A conclusione, applicando tale metodo (prospetti ed interviste) sarò in grado di dare una mia interpretazione sull'efficienza e sull'efficacia dell'attuale normativa.

## 1. La gestione dell'ente comunale e la rappresentazione mediante il bilancio

### 1.1 Il comune: autonomie e disciplina di bilancio

“Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo”.<sup>3</sup>

La sua caratteristica principale è innanzitutto l'autonomia data la facoltà di poter effettuare le proprie scelte. Infatti, come tutti gli enti locali, il comune ha competenza circoscritta al proprio territorio e gode di diverse autonomie:

- normativa, dato che rientra tra le sue facoltà emanare norme giuridiche vincolanti nel proprio territorio;
- statutaria, in quanto può regolare la propria organizzazione interna tramite lo statuto comunale approvato autonomamente dagli organi interni del comune;
- amministrativa, perché può produrre i provvedimenti che si rendono necessari per la realizzazione degli obiettivi prefissati.<sup>4</sup>

È in possesso inoltre dell'autonomia patrimoniale denominata federalismo demaniale, oltre a quella finanziaria riguardante le voci di entrata e di spesa.<sup>5</sup> Per il finanziamento delle funzioni pubbliche attribuitegli, il comune può stabilire ed applicare tributi ed entrate propri, partecipare alla suddivisione del gettito di tributi statali od ottenere finanziamento dal fondo comunale di solidarietà.<sup>6</sup>

Gli ulteriori elementi identificativi sono la territorialità in quanto il territorio in cui opera è ben delimitato e il fatto di essere un ente esponenziale della comunità che vi è residente ne deriva una sua autonomia politica, quindi la possibilità di avere un orientamento politico diverso da quello del governo centrale.<sup>7</sup>

Secondo il principio di sussidiarietà affermato nell'articolo 118 della Costituzione le funzioni amministrative vengono attribuite ai comuni perché sono le autorità che operano il più vicino ai cittadini e solo se questi ultimi non riescono ad assumere in modo efficiente le decisioni, verranno assegnate ai livelli più elevati. Su tale argomento, non di rado, vediamo comuni commissariati per motivi legati ad inefficienza del sindaco e della sua amministrazione, oppure nei casi più gravi per infiltrazioni di tipo mafioso o malavitoso.

---

<sup>3</sup> Articolo 3, comma 2, del D.lgs. 267/2000

<sup>4</sup> Poma F., marzo 2009. *Corso di finanza pubblica*. Quarta edizione. Casa editrice G. Principato S.p.A., Milano. p. 352

<sup>5</sup> A cura di Pacella R., Ottobre 2015. *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali* approvato con D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267. p. 7.

<sup>6</sup> Rossi A., luglio 2015. *Manuale di contabilità e finanza degli enti locali*. XX edizione. Edizioni giuridiche Simone, Napoli. p. 8-9

<sup>7</sup> Vandelli L., 2000. *Il governo locale*. Società editrice il Mulino, Bologna. p. 7-8.

Nell'articolo citato, sono menzionati due ulteriori criteri, da interpretare in modo connesso, quali, il principio di differenziazione dal quale deriva l'obbligo di considerare le diverse caratteristiche degli enti e il principio di adeguatezza il quale stabilisce la necessità di possedere una struttura organizzativa tale da garantire in modo adeguato l'effettivo esercizio della funzione affidatagli.<sup>8</sup>

Il comune può essere definito come “un ente a competenza amministrativa generale”. La descrizione delle attività principali dell'ente in questione si trovano nell'articolo 13 del TUEL che riporta le funzioni proprie comunali modulate in rapporto alle caratteristiche della popolazione e del territorio rappresentati, tra le quali troviamo cinque principali ambiti in cui poterle esercitare: servizi alla persona e alla comunità, assetto ed utilizzazione del territorio, sviluppo economico, intervento nell'edilizia scolastica e supporto all'attività sportiva. Nella norma citata il legislatore non ha inserito una lista tassativa dato che, il quadro normativo di riferimento è in continua evoluzione. Negli ultimi anni il processo evolutivo del quadro normativo ha generato condizioni volte al decentramento amministrativo, incrementando in modo esponenziale le funzioni e i servizi che i comuni devono svolgere e in questo contesto le funzioni assegnate sono definite in via residuale.

Al successivo articolo del testo unico ne definisce invece i servizi che il comune svolge a nome dello stato o della regione: elettorale, anagrafico, stato civile, statistico e leva militare.<sup>9</sup>

Oltre alle funzioni proprie e delegate, il comune svolge anche funzioni conferite, cioè lo stato o le regioni possono assegnargli ulteriori servizi ma devono anche attribuirgli le risorse finanziarie necessarie.<sup>10</sup>

Il comune è poi tenuto a rendicontare la propria attività tramite il bilancio. Il bilancio è la rappresentazione numerica delle voci di entrata e di spesa a servizio dello stato centrale per il loro monitoraggio e a disposizione del cittadino interessato quale finanziatore e fruitore di servizi.

Il bilancio comunale e il bilancio aziendale hanno significati e schemi di redazione molto diversi tra di loro: la diversità dal punto di vista delle finalità che vengono perseguite con i due modelli di contabilità, economica e finanziaria, danno vita a schemi di bilancio diversi rappresentati dal bilancio economico e bilancio finanziario.

Le rilevazioni negli enti locali in analisi, considerano, diversamente da quelli aziendali, prevalentemente l'aspetto finanziario delle operazioni di gestione e il loro bilancio risulta essere un documento finalizzato alla programmazione della gestione futura dove si annotano

---

<sup>8</sup> Anon., s.d. *Principi costituzionali amministrativi*.

<sup>9</sup> Articolo 118 Costituzione

Biancardi S., et al., maggio 2005. *L'impiegato del Comune*. XXV edizione. Maggioli editore, Rimini. pp. 319-321.

<sup>10</sup> Aurelio M., s.d. *Le funzioni del Comune*. MARCO AURELIO, *Portale della formazione di Roma Capitale*.

tutte le attività che l'ente prevede di svolgere, ponendo attenzione all'obbligo di copertura finanziaria delle voci di spesa.<sup>11</sup>

## 1.2 L'ordinamento contabile previgente ai D.lgs. 118/2011 e 126/2014

Il sistema contabile estremamente sintetico del precedente ordinamento (D.lgs. 77/1995 confluito nel TUEL con il D.lgs. 267/2000, il quale rinvia al D.P.R. 194/96 per gli schemi di bilancio) prevedeva l'articolazione in tre stadi.

La programmazione finanziaria risulta la fase a supporto dello svolgimento di tutte le attività quotidiane che l'ente si prefigge per il breve ma anche per il futuro. Come ben sappiamo, la programmazione degli enti minori avviene sulla base degli indirizzi definiti periodicamente dallo stato. Si può affermare infatti, che le continue attese e proroghe di scadenze a livello comunale derivano dalla mancanza di una puntuale attività di programmazione da parte dell'ente centrale, il quale condiziona le scelte a livello locale portando alla formazione di una finanza derivata a causa degli esigui spazi di manovra.

La seconda fase è rappresentata dalla gestione del bilancio, quale strumento di rilevazione delle entrate e delle spese con particolare attenzione agli equilibri di finanza futura. Infine la fase di chiusura, in cui i dati finanziari riportati nel conto del bilancio vengono trasformati in valori economico-patrimoniali rappresentati nel conto economico e nel conto del patrimonio.

La prima fase prevede un'ulteriore ripartizione in base al periodo di riferimento:

- “Strumenti di programmazione relativi alla durata del mandato quali il programma di legislatura e il piano generale di sviluppo;
- Strumenti di programmazione pluriennale quali la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale di previsione;
- il bilancio annuale di previsione e il piano esecutivo di gestione facenti parte dei cosiddetti strumenti di programmazione annuale”. Questa ulteriore ripartizione, porterà alla redazione del rendiconto della gestione.<sup>12</sup>

Tra gli strumenti su citati, per gli obiettivi che mi sono data con questo elaborato, andrò a privilegiare ed analizzare in maniera approfondita i prospetti di bilancio, che tratterò separatamente in funzione all'arco temporale, distinguendo i bilanci preventivi e consuntivi annuali da quelli preventivi pluriennali.

---

<sup>11</sup> Lodetti L., s.d. *Il sistema di contabilità dell'Ente Locale*.

<sup>12</sup> Rossi A., luglio 2015. *Manuale di contabilità e finanza degli enti locali*. XX edizione. Edizioni giuridiche Simone, Napoli. p. 97-98

Nel trattare il bilancio risulta necessario sottolineare che la redazione, con i precedenti schemi, avveniva nel rispetto del principio di competenza, esso infatti conteneva le entrate e le spese che rispettivamente si prevede di accertare o di impegnare, indipendentemente dal momento del loro incasso o pagamento, il cosiddetto principio di cassa.<sup>13</sup>

### 1.2.1 Il bilancio pluriennale di previsione

Il Consiglio Comunale di ciascun Comune deve approvare, entro il mese di dicembre dell'anno precedente, il bilancio annuale di previsione e parallelamente anche un bilancio pluriennale data la necessità di definire le decisioni a cui dare priorità tenendo conto degli indirizzi e degli obiettivi definiti dalla programmazione statale e le linee d'azione regionali.

Tale documento, approvato dalla Giunta in termini di competenza finanziaria, comprende un periodo di tempo da tre a cinque anni; la sua durata deve corrispondere a quella del bilancio pluriennale della Regione di appartenenza e rappresenta quindi uno strumento della programmazione a medio-lungo termine dell'ente.<sup>14</sup>

Il bilancio pluriennale, come quello annuale, riporta le risorse finanziarie che saranno utilizzate per fronteggiare le spese correnti e non correnti e dovrà per legge rispettare il pareggio finanziario globale.

Inoltre, il bilancio pluriennale prevedeva il medesimo schema del bilancio annuale che andrò ad analizzare dettagliatamente più avanti.

### 1.2.2 Il bilancio annuale di previsione

L'unico prospetto autorizzatorio è il bilancio annuale di previsione, redatto anch'esso in termini di competenza finanziaria, il quale deve rispettare il vincolo del pareggio di bilancio per conseguire l'equilibrio finanziario.

La regola generale prevede che la bozza del bilancio di previsione venga annualmente preparata dalla Giunta, presentata al Consiglio comunale ed approvata entro il 31 dicembre dell'anno precedente.<sup>15</sup> Se allo spirare del termine non si è pervenuti all'approvazione, si dovrà operare in gestione provvisoria per i primi due mesi dell'anno, con un limite di spesa pari ad un dodicesimo rispetto a quella registrata nell'anno precedente.<sup>16</sup>

Nella contabilità pubblica, per quanto concerne l'aspetto finanziario, vengono rilevate le operazioni di gestione e valorizzate le entrate e le spese che si prevede si verificheranno nel

---

<sup>13</sup> Lodetti L., s.d. *Il sistema di contabilità dell'Ente Locale*.

<sup>14</sup> Poma F., marzo 2009. *Corso di finanza pubblica*. Quarta edizione stampata a Perugia. Casa editrice G. Principato S.p.A. Milano. P. 187- 188

<sup>15</sup> Anon., maggio 2016. Bilanci degli Enti Locali: le scadenze per la pubblicazione in Amministrazione Trasparente. *lentepubblica.it*.

<sup>16</sup> Piscino E., s.d. Governo locale - Esercizio provvisorio e gestione provvisoria. *Piscino.it*  
Forgione G., s.d. Amministrazione e contabilità pubblica.

corso dell'anno successivo. Quindi, il bilancio di previsione si presenta con un prospetto a sezioni divise e contrapposte, le cui principali categorie saranno rappresentate dalle entrate a destra e dalle spese a sinistra, ognuna con le proprie classificazioni.

### Le entrate

Nel bilancio comunale le entrate rappresentano le risorse derivanti da tutti gli incassi e trasferimenti spettanti al comune per le funzioni che svolge, da utilizzare per finanziare le spese correnti e gli eventuali investimenti di medio-lungo periodo che l'ente prevede di realizzare nella propria comunità.<sup>17</sup>

Le entrate dell'ente locale venivano rilevate nel bilancio preventivo, annuale o pluriennale che fosse, ordinandole secondo la fonte di provenienza delle risorse (titoli), la tipologia delle entrate all'interno della fonte di provenienza (categorie) e risorse. L'unità elementare dell'entrata per il vecchio bilancio era la risorsa, la quale rappresenta lo specifico oggetto d'entrata di mezzi finanziari che l'ente prevede di avere a disposizione per raggiungere i propri obiettivi.<sup>18</sup> Di seguito si esplicitano i sei titoli e le relative categorie.

<p><b>Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE</b></p>	<p><b>Derivano dai tributi che l'ente applica:</b></p> <p>Categoria 1 – Imposte          Categoria 2 - Tasse          Categoria 3 - Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie</p>
<p><b>Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE</b></p>	<p><b>Derivano da trasferimenti e fondi da organismi apicali:</b></p> <p>Categoria 1 - Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato          Categoria 2 - Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione          Categoria 3 - Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate          Categoria 4 - Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali          Categoria 5 - Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico</p>
<p><b>Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b></p>	<p><b>Derivano dalla gestione dei servizi comunali:</b></p> <p>Categoria 1 - Proventi dei servizi pubblici          Categoria 2 - Proventi dei beni dell'ente          Categoria 3 - Interessi su anticipazioni e crediti          Categoria 4 - Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società          Categoria 5 - Proventi diversi</p>

<sup>17</sup> Anon., s.d. Entrata (bilancio comunale). Wikipedia.

<sup>18</sup> Rossi A., luglio 2015. Manuale di contabilità e finanza degli enti locali. XX edizione. Edizioni giuridiche Simone, Napoli. p. 101-103.

Lodetti L., s.d. *Il sistema di contabilità dell'Ente Locale*.

<p>Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RIMBORSI DI CREDITI</p>	<p>Derivano dalla gestione ed alienazione dei beni:</p> <p>Categoria 1 - Alienazione di beni patrimoniali          Categoria 2 - Trasferimenti di capitale dallo Stato          Categoria 3 - Trasferimenti di capitale dalla Regione          Categoria 4 - Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico          Categoria 5 - Trasferimenti di capitale da altri soggetti          Categoria 6 - Riscossione di crediti</p>
<p>Titolo V - ENTRATE PROVENIENTI DALL'ACCENSIONE DI PRESTITI, MUTUI PASSIVI E ALTRE OPERAZIONI DI CREDITO</p>	<p>Derivano da prestiti che finanzieranno gli investimenti:</p> <p>Categoria 1 - Anticipazioni di cassa          Categoria 2 - Finanziamenti a breve termine          Categoria 3 - Assunzione di mutui e prestiti          Categoria 4 - Emissione di prestiti obbligazionari</p>
<p>Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI</p>	<p>Contiene al suo interno singole voci chiamate capitoli. Tali entrate hanno uguale corrispettivo dalla parte della spesa, infatti rappresentano una semplice partita di giro.</p>

19

Ciò che risulta importante precisare è il diverso aspetto temporale delle entrate: i titoli I-II-III rappresentano le entrate correnti mentre nei successivi tre titoli troviamo le entrate in conto capitale le quali finanzieranno gli investimenti.<sup>20</sup>

Ciascun ente aveva il potere di determinare le specifiche risorse che si prevedevano essere disponibili per l'anno. A mero titolo esemplificativo, all'interno della Categoria 1 del Titolo I, come risorse potevamo trovare: l'ICI; l'imposta comunale sulla pubblicità; l'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni; l'addizionale comunale IRPEF; recuperi derivanti dall'evasione o l'IMU.

Mentre, per la Categoria 5 facente parte del Titolo IV, una prima risorsa poteva essere rappresentata dai proventi derivanti da rilascio di concessioni edilizie e rimborso danni dall'assicurazione per calamità naturali.<sup>21</sup>

#### Le spese

Come suddetto, gli introiti che si prevedono di incassare dovranno coprire tutti i costi previsti non solo nel breve ma anche nel medio-lungo termine.

A loro volta anche le spese dell'ente locale sono classificate per titoli, che aggregano le spese in base alla loro natura e destinazione economica:

<sup>19</sup> Op. cit.

<sup>20</sup> Rossi A., luglio 2015. Manuale di contabilità e finanza degli enti locali. XX edizione. Edizioni giuridiche Simone, Napoli.

<sup>21</sup> Anon., s.d. Amministrazione e controllo delle aziende pubbliche. slide 21.

Lodetti L., s.d. *Il sistema di contabilità dell'Ente Locale*.

TITOLO I	Spese correnti - spese per la gestione dei servizi, manutenzione delle infrastrutture e funzionamento ordinario dell'ente.
TITOLO II	Spese in conto capitale - investimenti, partecipazioni, conferimenti, concessione crediti
TITOLO III	Spese per rimborso di prestiti - quote capitale da rimborsare per l'accensione di prestiti
TITOLO IV	Spese per servizi per conto di terzi - spese da effettuare per conto di altri Enti; contiene al suo interno singole voci chiamate capitoli, ad esempio: Ritenute erariali e al personale e restituzione di depositi per spese contrattuali.

Le spese si distinguono inoltre in base a:

- funzioni, le quali individuano le spese tenendo conto del tipo di attività che verranno realizzate;
- servizi, indicano il singolo comparto dell'organizzazione chiamato a svolgere determinate attività;<sup>22</sup>
- interventi, specificano il fine ultimo che verrà finanziato e l'intervento rappresenta l'unità elementare della spesa.<sup>23</sup>

Si riporta ora la suddivisione in servizi per ciascuna delle 12 funzioni dei comuni sotto indicate:

Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	- organi istituzionali, partecipazione e decentramento - segreteria generale, personale e organizzazione - gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	- gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali - gestione dei beni demaniali e patrimoniali - ufficio tecnico - anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico - altri servizi generali
Funzioni relative alla giustizia	- uffici giudiziari	- casa circondariale e altri servizi
Funzioni di polizia locale	- polizia municipale - polizia commerciale	- polizia amministrativa
Funzioni di istruzione pubblica	- scuola materna - istruzione elementare - istruzione media	- istruzione secondaria superiore - assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi

<sup>22</sup> Poma F., marzo 2009. *Corso di finanza pubblica*. Quarta edizione stampata a Perugia. Casa editrice G. Principato S.p.A. Milano.

Rossi A., luglio 2015. *Manuale di contabilità e finanza degli enti locali*. XX edizione. Edizioni giuridiche Simone, Napoli. Lodetti L., s.d. *Il sistema di contabilità dell'Ente Locale*.

<sup>23</sup> Rossi A., luglio 2015. *Manuale di contabilità e finanza degli enti locali*. XX edizione. Edizioni giuridiche Simone, Napoli. p. 103.

Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali	- biblioteche, musei e pinacoteche	- teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale
Funzioni nel settore sportivo e ricreativo	- piscine comunali - stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti	- manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo
Funzioni nel campo turistico	- servizi turistici	- manifestazioni turistiche
Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti	- viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	- illuminazione pubblica e servizi connessi - trasporti pubblici locali e servizi connessi
Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente	- urbanistica e gestione del territorio - edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare - servizi di protezione civile	- servizio idrico integrato; - servizio smaltimento rifiuti; - parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio e all'ambiente.
Funzioni nel settore sociale	- asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori - servizi di prevenzione e riabilitazione - strutture residenziali e di ricovero per anziani	- assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona - servizio necroscopico e cimiteriale
Funzioni nel campo dello sviluppo economico	- affissioni e pubblicità - fiere, mercati e servizi connessi - mattatoio e servizi connessi - servizi relativi all'industria	- servizi relativi al commercio - servizi relativi all'artigianato - servizi relativi all'agricoltura
Funzioni relative a servizi produttivi	- distribuzione gas metano - centrale del latte - distribuzione energia elettrica	- teleriscaldamento - farmacie - altri servizi produttivi

Come già precisato, l'ente può decidere in quale modo spendere la propria cassa, ma tenendo in considerazione il limite inderogabile rappresentato dall'ammontare di entrate realisticamente realizzabili ed i vincoli di spesa previsti per ciascuna funzione, all'interno di questa per ciascun servizio e per ciascun intervento.<sup>24</sup>

<sup>24</sup> Lodetti L., s.d. *Il sistema di contabilità dell'Ente Locale*.

La suddivisione dei titoli di spesa per interventi è quella di seguito elencata.

TITOLO I	TITOLO II	TITOLO III
1 – Personale	1 – Acquisizione di beni	1 - Rimborso per
2 - Acquisto di materie prime	immobili	anticipazioni di cassa
e/o beni di consumo	2 - Espropri e servitù onerose	2 - Rimborso di
3 - Prestazioni di servizi	3 - Acquisto di beni specifici	finanziamenti a breve
4 – Utilizzo di beni di terzi	per realizzazioni in economia	termine
5 – Trasferimenti	4 - Utilizzo di beni di terzi,	3 - Rimborso di quota
6 - Interessi passivi e oneri	per realizzazioni in economia	capitale di mutui e prestiti
finanziari diversi	5 – Acquisizione di beni	4 - Rimborso di prestiti
7 – Imposte e tasse	mobili, macchine e	obbligazionari
8 – Oneri straordinari della	attrezzature tecnico-	5 - Rimborso di quote
gestione corrente	scientifiche	capitale di debiti pluriennali.
9 – Ammortamenti di	6 – Incarichi professionali	
esercizio	esterni	
10 – Fondo svalutazione	7 – Trasferimenti di capitale	
crediti	8 – Partecipazioni azionarie	
11 – Fondo di riserva	9 – Conferimenti di capitale	
	10 – Concessione di crediti e	
	anticipazioni	

25

Le decisioni prese ed inserite numericamente all'interno del bilancio appena spiegato vengono rese più chiare tramite il secondo strumento di programmazione annuale, rappresentato dal Piano Esecutivo di Gestione (PEG) e da una serie di allegati.<sup>26</sup>

Il bilancio di previsione si concludeva con un quadro generale riassuntivo e uno schema riportante i risultati differenziali articolati secondo il modello 2 del D.P.R. 194/1996.

<sup>25</sup> Mulazzani M., Novembre 2005. *Il sistema dei bilanci dell'ente locale*.

<sup>26</sup> Rossi A., luglio 2015. *Manuale di contabilità e finanza degli enti locali*. XX edizione. Edizioni giuridiche Simone, Napoli. p. 105-109

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO			
ENTRATE	Competenza	SPESA	Competenza
1	2	3	4
Titolo I - Entrate tributarie Titolo II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione Titolo III - Entrate extra tributarie Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti Totale entrate finali.....		Titolo I - Spese correnti Titolo II - Spese in conto capitale Titolo III - Spese per rimborso di prestiti Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi Totale.....	
Titolo V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti Titolo VI - Entrate da servizi per conto di terzi Avanzo di amministrazione..... <b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>		Disavanzo di amministrazione..... <b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	

RISULTATI DIFFERENZIALI												
RISULTATI DIFFERENZIALI	Competenza	NOTE SUGLI EQUILIBRI										
1	2	3	4									
A) Equilibrio economico finanziario		* La differenza di.....è finanziata con										
Entrate titolo I - II - II (+)		1) quote di oneri di urbanizzazione (.....%)										
Spese correnti (-)		2) mutuo per debiti fuori bilancio										
Differenza.....		3) avanzo di amministrazione per debiti fuori bilancio										
Quote di capitale amm.to dei mutui (-)												
Differenza* .....												
B) Equilibrio finale												
Entrate finali (av.+ titoli I + II + III + IV) (+)												
Spese finali (disav. + titoli I + II) (-)												
Saldo netto da												
<table border="0" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td style="border: none;">{</td> <td style="border: none;">Finanziare</td> <td style="border: none;">(-)</td> </tr> <tr> <td style="border: none;"></td> <td style="border: none;">_____</td> <td style="border: none;"></td> </tr> <tr> <td style="border: none;"></td> <td style="border: none;">Impiegare</td> <td style="border: none;">(+)</td> </tr> </table>	{	Finanziare	(-)		_____			Impiegare	(+)			
{	Finanziare	(-)										
	_____											
	Impiegare	(+)										

### 1.2.3 Il rendiconto della gestione

Il legislatore, riconoscendo il limite della contabilità finanziaria rappresentato dall'impossibilità di misurare le variazioni economiche, ha inserito nella fase di chiusura la rendicontazione della contabilità economico-patrimoniale.<sup>27</sup>

Il rendiconto della gestione è un bilancio consuntivo dato che si tratta di un documento contabile con l'obiettivo di essere strumento conoscitivo dell'andamento effettivo delle entrate e delle uscite nel corso dell'anno, del risultato contabile conseguito e della consistenza patrimoniale.<sup>28</sup> Esso viene presentato dalla Giunta e deve essere approvato dal Consiglio comunale entro il 30 aprile dell'esercizio successivo a quello di riferimento. Si compone di una serie di allegati quali, la relazioni della Giunta e dell'organo di revisione e la lista dei vari residui attivi e passivi in base al loro anno d'origine.<sup>29</sup> È composto da:

- Conto del bilancio, volto a specificare se il risultato ottenuto è in avanzo, pareggio o disavanzo. Nel formare il conto del bilancio è necessario distinguere le entrate accertate e riscosse dalle somme accertate ma non ancora incassate, i cosiddetti residui attivi, dalle previsioni di entrata non accertate che contribuiscono negativamente a determinare il risultato finanziario. Dal punto di vista delle spese, vengono distinte quelle impegnate e pagate da quelle impegnate ma non ancora pagate entro il termine dell'esercizio, i cosiddetti residui passivi, e le previsioni di spesa non impegnate che contribuiscono positivamente alla creazione del risultato.<sup>30</sup>

- Conto economico, il quale espone analiticamente in forma scalare i componenti positivi e negativi del reddito fornendo in questo modo informazioni sulla situazione economica. Il risultato economico dell'esercizio si determina suddividendo lo schema in: proventi della gestione a cui si sottraggono i costi della gestione determinando così il risultato della gestione, per poi ottenere il risultato della gestione operativa aggiungendo il valore creato tramite la sottrazione degli oneri derivanti da aziende speciali e partecipate ai rispettivi proventi; è necessario inoltre considerare proventi ed oneri finanziari e straordinari.<sup>31</sup>

- Conto patrimoniale, suddiviso in attività e passività, riporta i risultati della gestione patrimoniale in modo da fornire la composizione quantitativa e qualitativa del patrimonio dell'ente alla fine dell'esercizio. Le poste riportate nell'attivo sono classificate secondo il criterio della destinazione economica (immobilizzazioni; attivo circolante; ratei e risconti attivi) mentre le poste passive sono classificati secondo la causa che le ha provocate, quindi

---

<sup>27</sup> Op. cit. p. 65

<sup>28</sup> Esposito M., giugno 2005. Il rendiconto della gestione negli enti locali. *Il commercialista telematico*.

Anon., s.d. Rendiconto della gestione del Comune di Dozza.

<sup>29</sup> Lodetti L., s.d. *Il sistema di contabilità dell'Ente Pubblico*.

<sup>30</sup> Rossi A., luglio 2015. *Manuale di contabilità e finanza degli enti locali*. XX edizione. Edizioni giuridiche Simone, Napoli.

Anon., s.d. La gestione dei residui.

<sup>31</sup> La struttura è definita dal d.P.R. 194/1996

per natura (patrimonio netto; conferimenti da trasferimenti in conto capitale e da concessioni ad edificare; debiti; ratei e risconti passivi).<sup>32</sup>

#### 1.2.4 Il patto di stabilità e le regole di pareggio di bilancio

I precedenti bilanci, subordinati al piano di stabilità obbligavano i comuni a maggiori vincoli di spesa. Infatti, per l'applicazione della normativa previgente era necessario operare nel rispetto del patto di stabilità interno che dal 1° gennaio 2016 è stato soppresso e obbligando i comuni al pareggio di bilancio.

Il patto di stabilità richiedeva un saldo finanziario globale pari a zero e non poteva essere inferiore alla media della spesa corrente storica con l'aggiunta della percentuale del 14,8% per i comuni con più di 5.000 abitanti. Gli enti che a consuntivo non rispettavano tale vincolo, erano soggetti l'anno successivo ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo comunale di solidarietà pari al differenziale tra risultato raggiunto e risultato obiettivo, oltre alla rimodulazione dei compensi agli amministratori, alla rettifica delle spese correnti, e il blocco di assunzioni personale.

Importante ricordare che, il patto bloccava: gli impegni e gli accertamenti per le spese correnti, i pagamenti per la parte delle spese in conto capitale. Il risultato di tutto ciò comportava un avanzo di cassa in quanto il patto non permetteva l'utilizzo di tutte le risorse finanziarie disponibili. Questo surplus veniva trasferito alla tesoreria dello stato per adempiere agli obblighi derivanti dagli accordi comunitari e nel rispetto del patto di Maastricht.<sup>33</sup> Diversamente, il nuovo vincolo del pareggio di bilancio di competenza finale si fonda sugli stanziamenti e non sui pagamenti: richiede un saldo di competenza non negativo tra le entrate ottenute sommando i primi cinque titoli e le spese conseguite considerando i primi tre titoli, con riferimento ai prospetti del bilancio armonizzato.

Gli enti che non ottemperano il pareggio di bilancio, saranno soggetti nell'anno successivo alle medesime condizioni previste dal vecchio patto con alcune modifiche. Inoltre, l'avanzo derivante dall'applicazione delle nuove norme può essere utilizzato nel limite dell'ammontare della quota capitale di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari.

Quindi, le economie di spesa non sono convenienti per l'ente, che deve cercare di utilizzare tutte le risorse disponibili nell'anno. Per ottenere tale risultato è necessario il continuo confronto tra i responsabili di area per una corretta gestione di bilancio.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Rossi A., luglio 2015. *Manuale di contabilità e finanza degli enti locali*. XX edizione. Edizioni giuridiche Simone, Napoli.

<sup>33</sup> Temi dell'attività Parlamentare - Patto di stabilità interno.

<sup>34</sup> Anon., gennaio 2016. Addio al patto di stabilità, arriva il pareggio di bilancio-Sole 24ore. *Fondazioneifel.it*.

### 1.3 L'ordinamento contabile attuale

L'esigenza di programmare, gestire e rendicontare in modo unitario e trasparente la finanza pubblica ha indotto il legislatore nel 2011 a definire una disciplina sperimentale volta ad assicurare l'armonizzazione contabile, con l'utilizzo di schemi di bilanci e regole comuni, e associati ad un piano dei conti integrato, composto da una parte finanziaria e da una economico-patrimoniale che successivamente si collegano tra loro.<sup>35</sup>

Il legislatore per tenere sotto controllo la spesa pubblica ha previsto l'utilizzo di sistemi di contabilità più precisi, in grado di fornire una maggiore e dettagliata informativa. Per aumentarne l'efficacia e l'efficienza, lo stesso legislatore, ha previsto l'uso di criteri omogenei, per agevolare l'ente centrale nella comparazione dei dati fra enti locali diversi.

Il nuovo sistema di bilancio si articola principalmente nei seguenti documenti:

- documento unico di programmazione, introdotto in sostituzione della relazione previsionale e programmatica, del piano generale di sviluppo e della sua eventuale nota di aggiornamento;
- bilancio di previsione finanziario, ingloba in un solo prospetto il bilancio annuale ed il bilancio pluriennale;
- piano esecutivo di gestione, la cui predisposizione è stata anticipata uguagliandola alla scadenza prevista per il bilancio, mantiene l'obiettivo di relazionare nel dettaglio i programmi quotidiani dell'ente. Tale compito è demandato ai singoli responsabili di area, i quali devono definire ed approvare le risorse e le spese di loro competenza;
- piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio da allegare al conto del bilancio;
- rendiconto sulla gestione.<sup>36</sup>

La principale novità derivante dalla nuova normativa riguarda la rilevazione in concomitanza della contabilità finanziaria e quella economico-finanziaria. Per introduzione della contabilità economico-finanziaria, si fa riferimento al nuovo meccanismo di rilevazione dei fatti di gestione: prima della riforma, a fine anno, vi era una trasformazione dalla contabilità finanziaria in dati patrimoniali ed economici; ora, la contabilità economico-finanziaria deve essere gestita quotidianamente. Questo rivoluzionerà sicuramente l'operato degli enti pubblici, i quali, interessati al benessere del cittadino, focalizzano la propria attività nel fornire servizi ad un costo equo. Con questo voglio dire che, questa nuova modalità

---

<sup>35</sup> Beltrami A., et al., marzo 2012. Il nuovo bilancio dei comuni. Istruzioni per l'uso. *Fondazione ANCI*.

<sup>36</sup> Spella S., Ziruolo A., ottobre 2015. Sistema contabile armonizzato. *Eutekneformazione*.

Baldoni S., marzo 2016. Rendiconti e preventivi, uffici dei Comuni tra mille scadenze. *Quotidiano enti locali e PA*.

focalizzata sull'utile, porterà svantaggi in termini di pareggio con la conseguenza che i comuni dovranno diminuire i servizi o aumentare le tasse.<sup>37</sup>

Mi soffermerò a descrivere i nuovi documenti e le modifiche apportate ai documenti che già facevano parte della vecchia normativa.

### 1.3.1 Il documento unico di programmazione

Il documento di programmazione, previsto dalla normativa attuale, descrive le attività operative e strategiche del comune ed è denominato con la sigla DUP. Il documento in questione deve essere approvato prima del bilancio e comunque entro il 31 luglio di ogni anno. Tale data è perentoria e non è prevista la sua protrazione.<sup>38</sup>

Nella sua prima stesura viene richiesto di porre particolare attenzione al rispetto dei principi di prudenza, coerenza, continuità e costanza.<sup>39</sup>

Il DUP è composto da due sezioni:

- parte strategica, che conterrà la sezione descrittiva del PEG. L'arco temporale che dovrà avere quale periodo limite è la durata del mandato e definisce le decisioni programmate e le strategie di azione sulla base degli indirizzi ed obiettivi regionali e nazionali;<sup>40</sup>

- parte operativa, il cui orizzonte temporale coincide con quello del bilancio di previsione. Tale sezione esplicherà le modalità operative dei programmi che si intendono attuare tenendo conto delle scelte strategiche precedenti. Esso è articolato in due parti: la Parte I descrive i motivi delle scelte adottate, definisce nel dettaglio i singoli programmi da realizzare con riguardo alle specifiche risorse e gli obiettivi che si intendono perseguire; la Parte II contiene la programmazione per la realizzazione di opere pubbliche, il fabbisogno di risorse umane, i metodi di alienazione dei beni e la valorizzazione dell'attivo immobilizzato.<sup>41</sup>

Peraltro, per conciliare il bilancio alle eventuali discrepanze rispetto al DUP è stata introdotta la nota integrativa.

---

<sup>37</sup> Antonini L., aprile 2014. Il cosiddetto federalismo fiscale. Un giudizio d'insieme su una riforma complessa. Il mulino - rivisteweb.

<sup>38</sup> Peppucci M., giugno 2015. Dup: probabile rinvio al 31 ottobre per gli enti locali. Cos'è e a cosa serve. Comuni.it  
Trovati G., Luglio 2016. Niente rinvio per Dup e preventivi. Ilsole24ore.

<sup>39</sup> Della Bella G., luglio 2016. Raffica di scadenze a fine luglio con incertezze. Ilsole24ore.

<sup>40</sup> Spella S., Ziruolo A., ottobre 2015. Sistema contabile armonizzato. Eutekneformazione. p. 19-20

<sup>41</sup> Peppucci M., giugno 2015. Dup: probabile rinvio al 31 ottobre per gli enti locali. Cos'è e a cosa serve. Comuni.it

Rossi A., luglio 2015. Manuale di contabilità e finanza degli enti locali. XX edizione. Edizioni giuridiche Simone, Napoli.

### 1.3.2 Il bilancio di previsione finanziario

L'attuale ordinamento contabile prevede la predisposizione annuale del bilancio di previsione finanziario. Esso dovrà essere sviluppato in un arco temporale minimo di tre anni e dovrà contenere la predisposizione del prospetto sia per competenza sia per cassa, mentre i successivi anni di previsione verranno redatti solo in termini di competenza.<sup>42</sup>

L'attuale ordinamento cambia nella sostanza il bilancio annuale e pluriennale, i quali vengono aggregati in un unico documento. Ulteriormente, si passa da un solo documento di bilancio autorizzatorio della normativa precedente, a tre bilanci aventi tutti le medesime caratteristiche; da ciò si desume che le previsioni per l'anno finanziario 2018 avranno lo stesso valore di quelle definite per la gestione in corso.

Entrando nello specifico, la redazione del bilancio di previsione adotterà il principio della competenza potenziata, criterio del tutto nuovo per le amministrazioni pubbliche, il quale determina un avvicinamento alla contabilità privata. L'armonizzazione contabile stabilisce che le entrate e le spese debbano essere imputate alle scritture contabili dell'esercizio dove le obbligazioni giuridicamente perfezionate scadono e non quando le obbligazioni sorgono. Quindi la registrazione della variazione numeraria deve essere inserita se esplicherà i suoi effetti entro il 31/12, diversamente viene meno la sua presenza nel bilancio e potrà essere inserita nell'anno successivo. Questa modalità di operare permetterà una riduzione dei residui attivi e passivi degli enti, che vantano crediti e debiti scaduti con caratteristiche di certezza, liquidabilità ed esigibilità.<sup>43</sup>

La norma attuale prevede che il bilancio venga approvato entro il 31 dicembre di ogni anno. Tale data è prorogata al 30 aprile per l'anno 2016 e al 28 febbraio per l'anno 2017. Dall'anno 2018 la scadenza sarà entro il termine ordinario del 31 dicembre. Nell'ipotesi che tali termini non vengano rispettati, si può ricorrere all'esercizio provvisorio per i primi due mesi dell'anno successivo come precedentemente segnalato. In tale circostanza le voci di spesa verranno calcolate in dodicesimi con riferimento all'anno in corso e non al precedente.<sup>44</sup>

#### Le entrate

Le entrate, elencate nella prima sezione del documento in esame, sono aggregate secondo la fonte di provenienza delle risorse (titoli) e all'interno dei singoli titoli è ricompresa una suddivisione per tipologia dell'entrata. Secondo il bilancio armonizzato l'unità elementare è rappresentata dalla tipologia e quindi dalla natura dell'entrata.<sup>45</sup>

---

<sup>42</sup> Op. cit.

<sup>43</sup> Anon., settembre 2014. Armonizzazione contabile, rivoluzione alle porte negli enti locali. *LeggiOggi.it*

<sup>44</sup> Carbone C., s.d. La nuova disciplina dell'esercizio provvisorio. *oggiPA.it*.

<sup>45</sup> Rebecchi N., dicembre 2015. L'armonizzazione contabile degli enti territoriali. Anci Piemonte.

I titoli delle entrate sono otto, di seguito si individuano nello specifico con le relative tipologie:

<p><b>Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA</b></p>	<p><b>Provengono da tributi, contributi e fondi perequativi:</b></p> <p>Tipologia 101: imposte, tasse e proventi assimilati          Tipologia 104: compartecipazione di tributi          Tipologia 301: fondi perequativi da Amministrazioni centrali          Tipologia 302: fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma</p>
<p><b>Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI</b></p>	<p><b>Trasferimenti correnti derivanti da vari organismi:</b></p> <p>Tipologia 101: trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche          Tipologia 102: trasferimenti correnti da famiglie          Tipologia 103: trasferimenti correnti da imprese          Tipologia 104: trasferimenti correnti da Istituzioni sociali private          Tipologia 105: trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal resto del mondo</p>
<p><b>Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b></p>	<p><b>Derivano dalla gestione dei servizi comunali</b></p> <p>Tipologia 100: vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione di beni          Tipologia 200: proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti          Tipologia 300: interessi attivi          Tipologia 400: altre entrate da redditi da capitale          Tipologia 500: rimborsi e altre entrate correnti</p>
<p><b>Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b></p>	<p><b>Costituito da varie entrate in conto capitale:</b></p> <p>Tipologia 100: tributi in conto capitale          Tipologia 200: contributi agli investimenti          Tipologia 300: altri trasferimenti in conto capitale          Tipologia 400: entrate da alienazione di beni materiali e immateriali          Tipologia 500: altre entrate in conto capitale</p>
<p><b>Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE</b></p>	<p><b>Comprendono le alienazioni di attività finanziarie:</b></p> <p>Tipologia 100: alienazione di attività finanziarie          Tipologia 200: riscossione crediti di breve termine          Tipologia 300: riscossione crediti di medio-lungo termine          Tipologia 400: altre entrate per riduzione di attività finanziarie</p>
<p><b>Titolo 6 - ACCENSIONE PRESTITI</b></p>	<p><b>Derivanti da indebitamento:</b></p> <p>Tipologia 100: emissione di titoli obbligazionari          Tipologia 200: accensione prestiti a breve termine          Tipologia 300: accensione mutui e altri finanziamenti a medio-lungo termine          Tipologia 400: altre forme di indebitamento</p>
<p><b>Titolo 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE – CASSIERE</b></p>	<p><b>Finanziamenti a breve che, diversamente dal Titolo 6, non possono finanziare gli investimenti:</b></p> <p>Tipologia 100: anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</p>
<p><b>Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b></p>	<p><b>Transazioni per conto terzi:</b></p> <p>Tipologia 100: entrate per partite di giro          Tipologia 200: entrate per conto terzi</p>

Il Titolo IV e il Titolo VI della precedente normativa, per effetto di quella attuale vengono scissi rispettivamente nei Titoli 4 e 5 e nei Titoli 6 e 7.

### Le spese

Sulla rappresentazione delle previsioni di spesa, è stata introdotta una nuova suddivisione per rendere leggibili le voci che nella normativa precedente avevano caratteristiche di disomogeneità e carenza di informazioni. L'attuale normativa analizza con maggior dettaglio le voci di spesa rendendole più comprensibili e comparabili.<sup>47</sup> Attualmente, infatti, lo schema di bilancio unico prevede la loro classificazione in 23 missioni e 99 programmi, in sostituzione delle previgenti funzioni e servizi, definiti nell'articolo 165 TUEL:

- le missioni riproducono gli adempimenti essenziali e le finalità fondamentali;
- i programmi sono individuati quale unità di approvazione del bilancio per la spesa e sono costituiti da una serie di attività omogenee necessarie per raggiungere gli obiettivi prefissati nelle missioni.<sup>48</sup> Le missioni sono così denominate:

Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Missione 2	Giustizia
Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio
Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero
Missione 7	Turismo
Missione 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità
Missione 11	Soccorso civile
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglie
Missione 13	Tutela della salute
Missione 14	Sviluppo economico e competitività
Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Missione 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche
Missione 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
Missione 19	Relazioni internazionali
Missione 20	Fondi e accantonamenti
Missione 50	Debito pubblico
Missione 60	Anticipazioni finanziarie
Missione 99	Servizi per conto terzi

<sup>46</sup> Rossi A., luglio 2015. Manuale di contabilità e finanza degli enti locali. XX edizione. Edizioni giuridiche Simone, Napoli.

<sup>47</sup> Antonini L., aprile 2014. Il cosiddetto federalismo fiscale. Un giudizio d'insieme su una riforma complessa. Il mulino - rivisteweb.

<sup>48</sup> Colangelo R., aprile 2015. Il nuovo bilancio dell'ente locale.

Per effetto del principio di competenza potenziata, è stato introdotto il fondo crediti di dubbia esigibilità oggi presente nella Missione 20, che sostituisce il fondo svalutazione crediti indicato solo nel conto del patrimonio.<sup>49</sup>

Con riferimento alla classificazione dei programmi, per semplicità, dato il numero consistente delle voci abbiamo ad esempio:

- nella Missione 4: scuola dell'infanzia; istruzione primaria; istruzione secondaria inferiore e quella superiore; istruzione universitaria; istruzione tecnica superiore; servizi ausiliari all'istruzione; diritto allo studio; programmazione del sistema educativo regionale.
- nella Missione 6: piscine comunali, stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti; sport e tempo libero; giovani.<sup>50</sup>

Successivamente, nel PEG l'articolazione delle entrate e delle spese avrà delle sottoclassi per renderle più analitiche: le tipologie saranno ripartite in categorie, capitoli ed articoli; mentre i programmi saranno ripartite in titoli, macroaggregati, capitoli ed articoli.<sup>51</sup>

Con riferimento alle spese, vi sono sei titoli per definire la tipologia di spesa:

TITOLO 1	Spese correnti
TITOLO 2	Spese in conto capitale
TITOLO 3	Spese per incrementi di attività finanziarie
TITOLO 4	Rimborso prestiti
TITOLO 5	Chiusura da anticipazioni ricevute da istituto tesoriere-cassiere
TITOLO 7	Spese per conto terzi e partite di giro

52

Anche con riferimento alle spese, i Titolo II e III della precedente ripartizione sono ora rispettivamente divisi in Titoli 2 e 3 e Titoli 4 e 5.

Per rendere efficace il monitoraggio degli incassi e dei pagamenti pubblici, i comuni sono tenuti ad indicare sui titoli di entrata e di spesa specifici codici gestionali, i cosiddetti codici SIOPE, che permettono di integrare la tesoreria pubblica tramite la trasmissione delle entrate e delle uscite di cassa effettuate quotidianamente. Nel giugno 2016 è stato emanato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che, in applicazione del D.lgs. n. 118/2011, adegua la codifica SIOPE in raccordo alla corrispondente voce del nuovo piano dei conti per permettere maggior chiarezza e dialogo uniforme tra gli enti locali.<sup>53</sup>

<sup>49</sup> Rossi A., luglio 2015. Manuale di contabilità e finanza degli enti locali. XX edizione. Edizioni giuridiche Simone, Napoli.

<sup>50</sup> Beltrami A., et al., marzo 2012. Il nuovo bilancio del comuni. Istruzioni per l'uso. *Fondazione ANCI*.

<sup>51</sup> Rossi A., luglio 2015. Manuale di contabilità e finanza degli enti locali. XX edizione. Edizioni giuridiche Simone, Napoli.

<sup>52</sup> Colangelo R., aprile 2015. Il nuovo bilancio dell'ente locale.

<sup>53</sup> Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 9 giugno 2016.

Anche il bilancio di previsione finanziario si concluderà con uno schema che riporta gli equilibri di bilancio e un quadro generale riassuntivo.

Lo “schema degli equilibri di bilancio” consente la verifica atta a soddisfare l’equilibrio della parte corrente e della parte in conto capitale.

A fronte delle modifiche intervenute, il quadro generale riassuntivo sarà così redatto.<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup> Rossi A., luglio 2015. Manuale di contabilità e finanza degli enti locali. XX edizione. Edizioni giuridiche Simone, Napoli.

ENTRATE	Cassa anno X	Competenza anno X	Competenza anno X + 1	Competenza anno X + 2	SPESE	Cassa anno X	Competenza anno X	Competenza anno X + 1	Competenza anno X + 2
Fondo di cassa previsto all'inizio dell'esercizio					Disavanzo di amministrazione				
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione									
Fondo pluriennale vincolato					TITOLO 1 – Spese correnti				
TITOLO 1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					- di cui fondo pluriennale vincolato				
TITOLO 2 – Trasferimenti correnti					TITOLO 2 – Spese in conto capitale				
TITOLO 3 – Entrate extratributarie					- di cui fondo pluriennale vincolato				
TITOLO 4 – Entrate in conto capitale					TITOLO 3 – Spese per incremento di attività finanziarie				
TITOLO 5 – Entrate da riduzione di attività finanziarie					TOTALE SPESE FINALI				
TOTALE ENTRATE FINALI					TITOLO 4 – Rimborso di prestiti				
TITOLO 6 – Accensione di prestiti					TITOLO 5 – Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere				
TITOLO 7 – Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					TITOLO 7 – Spese per conto terzi e partite di giro				
TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro					Totale titoli				
Totale titoli					TOTALE COMPLESSIVO SPESE				
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE									

### 1.3.3 Il rendiconto della gestione

Il rendiconto della gestione previsto dall'attuale normativa conserva pari composizione ed obiettivi. La riforma mantiene invariata la scadenza del 30 aprile integrando l'obbligo di tenere in considerazione la relazione dell'organo di revisione ed avere in allegato un notevole numero di documenti.

Nel conto del bilancio bisogna obbligatoriamente provvedere al "riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi", la cui approvazione deve avvenire prima del rendiconto. L'obiettivo del riaccertamento è il controllo dei motivi che hanno portato alla decisione di mantenere totalmente o parzialmente tali residui ed il loro corretto inserimento in contabilità. I residui attivi e passivi riaccertati serviranno per determinare il risultato di amministrazione che comprenderà la sommatoria del fondo cassa alla fine dell'esercizio più il valore dei residui attivi sottratti i residui passivi. Tale risultato si suddivide in quattro fondi: vincolati, accantonati, destinati agli investimenti e liberi.

Tra i fondi accantonati, bisogna porre attenzione al fondo crediti di dubbia esigibilità.<sup>55</sup>

Nell'accertamento dei crediti la norma obbliga le rilevazioni per competenza, anche quando non è certa la riscossione dell'intero importo del credito. Per questi crediti andrà effettuato un accantonamento al fondo sopracitato rendendo indisponibile una parte dell'avanzo di amministrazione; se esso risulta insufficiente a coprire i crediti dubbi, la parte non coperta dall'avanzo sarà iscritta come posta di spesa nel bilancio preventivo.<sup>56</sup>

Il conto economico mantiene le medesime componenti e finalità, ciò che muta è lo schema previsto. La determinazione del risultato di gestione è la differenza data dalle componenti positive sottratte le componenti negative. Dopo tale risultato viene calcolato il totale dei proventi e degli oneri finanziari, le rettifiche di valore delle attività finanziarie e i proventi ed oneri straordinari. Da tale somma algebrica verranno dedotte le imposte per determinare il risultato dell'esercizio.

Anche il conto patrimoniale ha subito delle modifiche, esso sarà predisposto considerando tre macroaggregati:

- gli elementi patrimoniali attivi suddivisi in immobilizzazioni e attivo circolante;
- gli elementi patrimoniali passivi ripartiti in patrimonio netto, fondi per rischi ed oneri, TFR, debiti e i ratei e risconti passivi e contributi agli investimenti;

---

<sup>55</sup> Rossi A., luglio 2015. Manuale di contabilità e finanza degli enti locali. XX edizione. Edizioni giuridiche Simone, Napoli. Masini E., marzo 2016. Il rendiconto 2015 armonizzato.

<sup>56</sup> Casari C., Storti S., gennaio 2015. L'armonizzazione dei bilanci pubblici.

- i conti d'ordine.<sup>57</sup>

Per una lettura agevolata del rendiconto bisogna compilare un rendiconto semplificato indirizzato a tutti i cittadini tramite divulgazione con mezzi informatici. Esso analizza le risorse utilizzate per conseguire i diversi obiettivi di gestione ordinaria e di lungo periodo.<sup>58</sup>

#### 1.3.4 I nuovi principi contabili

I principi contabili generali si prefiggono l'obiettivo di rendere uniformi i dati degli enti locali, disciplinando la condotta da tenere nella predisposizione dei prospetti sopradescritti.

Questo per evitare che, introiti futuri affluiscano nei residui attivi e che rinvii di uscite, che non costituiscono obblighi di pagare, confluiscono nella voce residui passivi.<sup>59</sup>

Le scelte contabili adottate dall'ente per predisporre le previsioni verranno illustrate all'interno della nota integrativa, che avrà inoltre il compito di precisare dettagliatamente l'origine delle entrate e le finalità delle spese per favorire l'intelligibilità e la comprensione del bilancio.<sup>60</sup>

Gli enti locali nel redigere il bilancio, prima dell'armonizzazione contabile, erano tenuti ad osservare determinati principi, quali: unità; annualità; universalità; integrità; veridicità; pareggio finanziario; pubblicità; comprensibilità; significatività e rilevanza; attendibilità; verificabilità; coerenza; congruità; motivata flessibilità; neutralità; prudenza; comparabilità; competenza finanziaria; competenza economica; conformità del complessivo procedimento di formazione del sistema di bilancio ai corretti principi contabili.<sup>61</sup>

Diversamente, Il TUEL aggiornato, prevede che il bilancio debba essere elaborato osservando regole contabili uniformi per favorire comportamenti omogenei e corretti. Tali regole sono composte non solo dai principi contabili generali previgenti ma anche da ulteriori principi aggiornati con il decreto ministeriale del 30 marzo 2016.

1. Unità: bilancio di previsione e rendiconto devono essere unitari ed il totale delle entrate costituisce le risorse da utilizzare a copertura del totale delle uscite. Le entrate in conto capitale finanzieranno solo le spese d'investimento.

2. Annualità: documenti preventivi e consuntivi sono predisposti annualmente con riferimento all'anno solare.

3. Universalità: tutti i movimenti finanziari in entrata e in uscita che si sosterranno, devono essere inseriti nel bilancio di previsione.

<sup>57</sup> Rossi A., luglio 2015. Manuale di contabilità e finanza degli enti locali. XX edizione. Edizioni giuridiche Simone, Napoli.

<sup>58</sup> Baldoni S., marzo 2016. Rendiconti e preventivi, uffici dei Comuni tra mille scadenze. Ilsole24ore.

<sup>59</sup> Antonini L., aprile 2014. Il cosiddetto federalismo fiscale. Un giudizio d'insieme su una riforma complessa. Il mulino - rivisteweb.

<sup>60</sup> Corte dei conti, marzo 2016. Linee di indirizzo per la formazione del bilancio 2016-2018 e per l'attuazione della contabilità armonizzata negli enti territoriali. Deliberazione n. 9/SEZAUT/2016/INPR.

<sup>61</sup> Anon., ottobre 2006. Finalità e postulati dei principi contabili degli enti locali. Osservatoriointerno.it.

4. Integrità: essendo vietate compensazioni di partite, entrate ed uscite devono essere iscritte nel loro importo integrale, le entrate al lordo degli oneri di riscossione e le uscite al lordo delle eventuali entrate correlate.
5. Veridicità: le condizioni finanziarie rappresentate devono essere quanto più possibile vicino alla realtà, gli importi delle entrate e delle spese devono coincidere con gli accertamenti e gli impegni dell'anno per evitare un pareggio fittizio ottenuto sovrastimando le entrate o sottostimando le spese. Per rispettare la veridicità, bisogna considerare ulteriori principi:
  - attendibilità, affinché l'informativa estrapolata dal bilancio sia attendibile, esso deve essere privo di errori e distorsioni;
  - correttezza, bisogna rispettare le regole che spiegano la compilazione dei prospetti di bilancio;
  - chiarezza, il bilancio deve essere comprensibile e le sue voci devono avere una classificazione chiara.
6. Significatività e rilevanza: l'informativa di bilancio deve influenzare i destinatari affinché abbiano la capacità di valutare gli eventi e la mancata o errata presentazione del bilancio può influenzare le decisioni dei destinatari.
7. Flessibilità: i documenti del bilancio sono modificabili nel caso di eventi imprevedibili.
8. Congruità: le risorse disponibili devono essere equilibrate rispetto agli obiettivi.
9. Prudenza: nel bilancio di previsione devono essere iscritte le componenti positive ragionevolmente disponibili e le spese sostenibili, le quali dovranno essere coperte da specifiche risorse. Nel rendiconto si inseriscono solo le componenti positive realizzate, diversamente, le previsioni delle componenti negative si iscrivono indipendentemente dalla loro realizzazione.
10. Coerenza: vi deve essere un nesso logico fra le fasi dell'ordinamento contabile quali, programmazione, previsione, gestione e rendicontazione.
11. Continuità e Costanza: le valutazioni devono essere fatte considerando un'attività idonea a perdurare nel tempo ed è necessaria la costanza dei criteri applicati.
12. Comparabilità e Verificabilità: le informazioni devono essere comparabili dal punto di vista spazio-temporale ed è necessario conservare la documentazione probatoria.
13. Neutralità: i principi contabili devono essere imparziali.
14. Pubblicità: bilancio ed allegati devono essere accessibili ai cittadini.
15. Principio dell'equilibrio di bilancio: esige il rispetto del pareggio finanziario ed economico-patrimoniale. In particolare, il pareggio finanziario obbliga corrispondenza tra entrate e spese totali. Prima della riforma contabile il risultato di amministrazione veniva distinto dal disavanzo effettivo; diversamente ora, si sottrae il disavanzo precedente dalle

entrate totali e tale importo corrisponderà alle spese totali al fine di garantire un fondo di cassa non negativo.

16. Principio della competenza finanziaria: applicato ai soli documenti di natura finanziaria, impone che crediti e debiti vengano rilevati nel momento in cui sono ultimati e imputati all'anno in cui saranno liquidabili o esigibili. Tale criterio ha introdotto nel rendiconto il fondo pluriennale vincolato da costituirsi quando c'è un gap tra risorse accertate e il loro impiego.

17. Principio della competenza economica: applicato ai soli documenti di natura economico-patrimoniale, impone che tutti i costi e ricavi vengano rilevati ed imputati all'esercizio in cui si sono formati, indipendentemente da incassi e pagamenti.

18. Principio della prevalenza della sostanza sulla forma: i fatti di gestione vengono rilevati facendo attenzione alla realtà economica dell'operazione e non agli aspetti formali disciplinati dalla normativa.<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup> Op. cit. p. 83-90 e 117.

Anon., Marzo 2004. *I principi contabili per gli enti locali*. Ministero dell'interno. p. 16-20.

Anon., s.d. ARCONET - Armonizzazione contabile enti territoriali - Allegato principi contabili generali a decorrere dal 2016 aggiornati al DM marzo 2016. *MEF*.

## 2. Il bilancio consuntivo: confronto empirico tra normativa previgente e quella attuale

### 2.1 Il comune di Cassola

Il comune di Cassola è un ente locale posto lungo la Pedemontana Veneta, è in provincia di Vicenza e la sua regione è il Veneto.

L'ente in questione è suddiviso in due frazioni, San Zeno e San Giuseppe, quest'ultima ha il peso maggiore all'interno del comune per numero di abitanti.

Dalla precedente rilevazione Istat gli abitanti si sono ridotti di circa 70 unità e alla data del primo gennaio 2016 assommano a 14.619 unità.

Essendo un comune ad alta intensità abitativa (il rapporto tra numero di abitanti ed estensione del territorio è pari a 1.147,52 ab./km<sup>2</sup>) una delle maggiori entrate è rappresentata dalle imposte sui fabbricati.

L'attuale primo cittadino è il signor Aldo Maroso, in carica dal maggio 2014 e sostituisce il precedente nella persona della signora Silvia Pasinato.

Si tratta di un comune con pochissima presenza industriale, infatti non esistono aree industriali all'interno del perimetro comunale. Ha un vocazione di tipo artigianale e commerciale e una modesta presenza dell'attività agricola essendo rimasti esigui spazi per tale attività.

Il comune di Cassola pone particolare attenzione alle attività culturali (come vedremo in seguito, la spesa in tale ambito è in progressivo aumento) e nello svolgere le varie iniziative si serve di un moderno Auditorium. L'attenzione alle politiche giovanili tra i servizi sociali, ha portato allo sviluppo di Cre-ta, un centro polivalente per lo sviluppo artistico, culturale e professionale, e di FabLab, il quale permette il libero accesso ad attrezzature volte alla fabbricazione digitale per lo sviluppo delle capacità creative.

È stato uno dei comuni a non applicare per molti anni l'addizionale comunale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Ha trovato la sua applicazione ed ha espletato i suoi primi effetti nelle voci di entrata del bilancio 2011; attualmente l'aliquota è dello 0,80%.

Dai bilanci degli ultimi anni si può rilevare che ha operato sempre con importanti attivi di bilancio e rispettando gli equilibri finanziari, per tale motivo ha sempre rispettato il patto di stabilità ed è considerato un ente virtuoso.

Con riferimento all'analisi empirica relativa agli anni 2013-2014, ci si soffermerà sull'informativa che è contenuta, in termini di competenza, nel vecchio bilancio consuntivo della gestione, redatto nel rispetto dei principi contabili. Tale analisi verrà suddivisa con

riferimento al Conto del bilancio, Conto economico e Conto del patrimonio, dei quali, qui di seguito, si riportano i dati sintetici.

<b>CONTO DEL BILANCIO</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>ENTRATE</b>	<b>9'610'579,35</b>	<b>10'037'641,33</b>
TITOLO I – Entrate tributarie	5'429'994,93	6'020'069,79
TITOLO II – Trasferimenti dello Stato e altri enti	1'334'492,82	579'270,69
TITOLO III – Entrate extratributarie	1'310'526,87	1'086'628,08
TITOLO IV – Entrate derivanti da alienazioni di beni patrimoniali, da trasferimenti di capitale e da rimborsi di crediti	807'142,61	1'692'732,09
TITOLO VI – Entrate da servizi per c/terzi	728'422,12	658'940,68
<b>SPESE</b>	<b>9'761'037,05</b>	<b>9'841'532,02</b>
TITOLO I – Spese correnti	7'036'946,81	6'720'167,38
TITOLO II – Spese in conto capitale	1'096'580,14	1'550'668,22
TITOLO III – Spese per rimborso prestiti	899'087,98	911'755,74
TITOLO IV – Spese per servizi per c/terzi	728'422,12	658'940,68

<b>CONTO ECONOMICO</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
A - Proventi della gestione	8'390'237,18	7'999'068,24
B - Costi della gestione	7'846'826,59	7'615'438,51
<b>Risultato della gestione</b>	<b>543'410,59</b>	<b>383'629,73</b>
C - Proventi ed oneri da aziende speciali e partecipate	-272'826,50	-274'641,50
<b>Risultato della gestione operativa</b>	<b>270'584,09</b>	<b>108'988,23</b>
D - Proventi ed oneri finanziari	-244'393,97	-228'156,04
E - Proventi ed oneri straordinari	-397'745,61	366'557,64
<b>Risultato economico d'esercizio</b>	<b>-371'555,49</b>	<b>247'389,83</b>

<b>CONTO DEL PATRIMONIO</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>ATTIVITÀ</b>		
<b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>46'103'440,91</b>	<b>46'638'685,31</b>
- Immateriali:	178'621,31	142'358,84
- Materiali:	43'891'917,00	44'141'817,57
- Finanziarie:	2'032'902,60	2'354'508,90
<b>B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>6'347'405,13</b>	<b>6'075'341,00</b>
- Crediti:	4'044'823,05	2'916'738,96
- Disponibilità liquide:	2'302'582,08	3'158'602,04
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>52'450'846,04</b>	<b>52'714'026,31</b>
<b>PASSIVITÀ</b>		
<b>A) Patrimonio netto</b>	<b>24'111'195,14</b>	<b>24'358'584,97</b>
<b>B) Conferimenti</b>	<b>18'435'738,68</b>	<b>19'516'652,30</b>
<b>C) Debiti</b>	<b>9'903'912,22</b>	<b>8'838'789,04</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>52'450'846,04</b>	<b>52'714'026,31</b>

## 2.2 Le informazioni economico-finanziarie (2013 e 2014)


### 2.2.1 I dati del conto del bilancio

Il risultato di amministrazione, il quale comprende i risultati della gestione competenza e residui, è la cartina tornasole che sintetizza la gestione finanziaria dell'ente.<sup>63</sup>

Nel 2013 il comune di Cassola presenta un risultato positivo di amministrazione pari a 820'799,92; il 2014 si chiude con un incremento dell'avanzo rispetto all'anno precedente portando il risultato a 1'179'333,63. L'avanzo tiene conto del fondo di cassa al 31/12, aggiungendo i residui attivi e sottraendo quelli passivi.

Confrontando le entrate e le spese del "quadro generale dei risultati differenziali" è importante notare il rispetto dell'equilibrio globale, il quale obbliga un saldo non negativo derivante dalla compensazione delle entrate e delle spese complessive. Oltre a questo deve essere mantenuto l'equilibrio finanziario della parte corrente, che ingloba il totale delle entrate correnti composte dai Titoli I, II e III diminuite dal totale delle spese correnti poste al Titolo I oltre al pagamento delle quote capitale di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari (Titolo III).

Nell'andare ad analizzare il Conto del bilancio degli esercizi in esame, verranno confrontati gli importi delle entrate accertate e delle spese impegnate. Verrà esaminata quindi la gestione di competenza per conoscere la capacità dell'ente di utilizzare le risorse disponibili. Nei periodi in esame era in vigore la norma del patto di stabilità, pertanto le voci di spesa erano soggette a maggiori limitazioni. Possiamo notare un modesto aumento del totale spese dal 2013 (9'761'037,05) al 2014 (9'841'532,02).



Confrontando il secondo titolo di spesa nel 2014, rappresentato dalle spese in conto capitale, con il medesimo titolo nel 2013 e con le spese totali nell'anno 2014 si rileva in entrambi i casi l'aumento della propensione ad investire del comune di Cassola.<sup>64</sup> Un leggero aumento dal 2013 al 2014 si è registrato anche per le spese per rimborso di prestiti e una diminuzione delle

<sup>63</sup> Bellesia M., 2002. *Analisi di bilancio*. II edizione. IPSOA, Milano.

<sup>64</sup> Anon., Marzo 2016. Scheda 6: Come leggere il bilancio comunale. *Attac italia*.

spese derivanti da servizi per conto di terzi, ma entrambe le loro incidenze rispetto al totale delle spese annuali rimane fisso.

Rapportando i singoli titoli di spesa con le spese totali, si può affermare che il Titolo I, che riguarda le spese correnti, anche se diminuito nel 2014, continua a comporre oltre la metà delle spese totali. Proprio per questo si analizzerà dando importanza alla suddivisione delle spese correnti per funzioni:

TITOLO I - Spese correnti	2013	%	2014	%
Funzione 1 - F. generali di amministrazione, di gestione e di controllo	1'959'452,22	28	1'884'506,90	28
Funzione 3 - F. di polizia locale	345'934,31	5	417'477,01	6
Funzione 4 - F. di istruzione pubblica	1'334'178,63	19	1'290'174,02	19
Funzione 5 - F. relative alla cultura e ai beni culturali	240'837,65	3	249'704,37	4
Funzione 6 - F. nel settore sportivo e creativo	197'604,46	3	178'480,18	3
Funzione 8 - F. nel campo della viabilità e dei trasporti	707'397,15	10	682'041,67	10
Funzione 9 - F. riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente	424'408,65	6	379'671,68	6
Funzione 10 - F. nel settore sociale	1'804'152,44	26	1'638'111,55	24
Funzione 11 - F. nel campo dello sviluppo economico	22'981,30	0	-	-

Per entrambi gli anni si può notare che il comune ha speso più risorse nelle funzioni numero 1 inerente all'amministrazione generale e 10 riguardante l'erogazione dei servizi sociali.

Anche se le principali spese correnti riguardano le due funzioni indicate, l'importo annuale di spesa per la maggior parte delle funzioni è diminuito da un anno all'altro, ad esclusione delle funzioni di polizia locale (+20,7%) e di quelle relative alla cultura e ai beni culturali (+3,7%).


Se diversamente, la spesa corrente fosse rilevata per funzioni ma per interventi, si noterebbe che, per entrambi gli anni, la spesa maggiore riguarda le prestazioni di servizi e il personale:

TITOLO I - Spese correnti	2013	%	2014	%
01 - Personale	1'870'628,71	27	1'584'285,68	24
02 - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	109'593,57	2	112'769,29	2
03 - Prestazioni di servizi	3'184'736,82	45	2'993'336,16	45
04 - Utilizzo di beni di terzi	97'218,54	1	94'494,96	1
05 - Trasferimenti	1'357'272,42	19	1'552'122,69	23
06 - Interessi passivi e oneri finanziari diversi	253'361,24	4	231'935,72	3
07 - Imposte e tasse	146'932,78	2	130'246,88	2
08 - Oneri straordinari della gestione corrente	17'202,73	0	20'976,00	0

Chiaramente, l'ammontare annuale di spesa per molte delle voci è diminuito anche con riguardo alle principali voci di spesa per interventi. Sono invece aumentati gli oneri straordinari della gestione (+21,9%) seppur irrilevanti tra le spese correnti nel loro ammontare totale, le spese per trasferimenti (+14,4%) e per l'acquisto di beni di consumo e/o materie prime (+2,9%).

In particolare, le spese per il personale e per il rimborso prestiti rappresentano la parte rigida delle spese correnti, in quanto difficili da eliminare nel breve perché destinate a finalità non modificabili.<sup>65</sup>

L'analisi della composizione delle entrate risulta importante non solo perché una corretta gestione delle entrate aumenta l'opportunità di raggiungere gli obiettivi delineati, ma anche perché le scelte in ambito di tributi e tariffe hanno conseguenze sul benessere dei cittadini, visibili con la creazione di due importanti indici relativi a pressione tributaria (+10%) e tariffaria (-18%), i quali misurano il prelievo di tributi e tariffe pro capite.<sup>66</sup> Se le spese totali sono aumentate, chiaramente dovranno aumentare anche le entrate per la necessità della loro copertura; ed in particolare sono duplicate le entrate di parte capitale formate dai titoli IV e V e diminuite quelle correnti (-4,8%) ottenute sommando i primi tre titoli: entrate tributarie, da contributi e trasferimenti, extratributarie.



Il raddoppio delle entrate in conto capitale è dovuto dalle entrate poste al Titolo IV, derivanti dalla vendita del patrimonio, trasferimenti di capitali e rimborsi di crediti dato che, nei due anni in esame il comune non ha proceduto all'accensione di prestiti e quindi il Titolo V è pari a zero.

Si noterà inoltre che l'ammontare dei servizi al Titolo IV coincidono con le entrate al Titolo VI: essi infatti devono chiudere a pareggio e non incidono sull'attività del comune.

Le entrate correnti costituiscono per il 2013 e il 2014, rispettivamente l'84% e il 77% delle entrate totali, proprio per tale motivo si tratteranno in modo approfondito con riferimento alle loro componenti più importanti.

All'interno delle entrate correnti, oltre la metà (78% circa) sono costituite da entrate tributarie, principali risorse proprie degli enti locali. Si tratta quindi di entrate che rilevano la capacità dell'ente di soddisfare in modo autonomo le proprie necessità e questa è la loro composizione dettagliata:

<sup>65</sup> Sito Open Bilanci, Indicatori.

<sup>66</sup> Bellesia M., 2002. Analisi di bilancio. II edizione. IPSOA, Milano.

TITOLO I – Entrate tributarie	2013	%	2014	%
<b>Categoria I - Imposte</b>	<b>3'660'709,97</b>	<b>100</b>	<b>4'792'813,28</b>	<b>100</b>
ICI + accertamenti pregressi	139'072,00	4	44'635,00	1
Addizionale Irpef	1'000'000,00	27	1'200'000,00	25
Addizionale sul consumo di energia elettrica	5'039,30	0	-	-
Imposta sulla pubblicità	132'859,49	4	119'883,89	3
Tassa sui servizi indivisibili TASI	-	-	1'244'308,86	26
Imposta Municipale Propria	2'371'422,48	65	2'175'094,89	45
Altre	12'316,70	0	8'890,64	0
<b>Categoria II - Tasse</b>	<b>47'793,65</b>		<b>64'553,99</b>	
Tassa rifiuti solidi urbani	47'793,65		64'553,99	
<b>Categoria III – Tributi speciali</b>	<b>1721491,31</b>	<b>100</b>	<b>1162702,52</b>	<b>100</b>
Diritti sulle pubbliche affissioni	222,39	0	2310,44	0
Fondo sperimentale di riequilibrio	258404,39	15	-	-
Fondo solidarietà comunale	1460864,53	85	1160392,08	100

Analizzando quest'ultima tabella si nota che le principali entrate tributarie derivano dalla categoria imposte, specialmente dall'IMU (65% nel 2013 e 45% nel 2014) e dall'addizionale Irpef che si mantiene attorno al 25%. Per l'anno 2014 risalta il 26% rappresentato dalla TASI, imposta in vigore a partire dal 1° gennaio 2014 e istituita per coprire i servizi indivisibili tra i quali la manutenzione stradale e l'illuminazione pubblica. Il fondo comunale di solidarietà è alimentato da una parte del gettito IMU, successivamente viene ripartito ai comuni sulla base della spesa storica, anche se dovrebbe avvenire in base ai fabbisogni standard; metodo che si è cercati di applicare e che si vorrebbe attuare nel futuro.

Tra le entrate correnti risulta doveroso trattare l'analisi delle entrate derivanti da contributi e trasferimenti (8% delle entrate correnti) per capire quali sono le risorse non proprie che Cassola ha ottenuto dai vari enti. Possiamo notare facilmente che contributi e trasferimenti nel complesso sono diminuiti di oltre la metà; mentre, con riguardo alla loro composizione, in particolare, si sono ridotti di circa l'80% quelli derivanti dallo Stato. Si pensi che a livello nazionale, per effetto della spending review, i trasferimenti si sono ridotti di 2.250 milioni nel 2013 e di 2.200 milioni nel 2014.

L'unica categoria che aumenta dal 2013 e nel 2014 costituisce il 51% del titolo in esame, è la categoria IV rappresentata da contributi e trasferimenti derivanti da Province, INPS o da altri Comuni appartenenti all'Unione dei comuni.

TITOLO II – Trasferimenti dello Stato e altri enti	2013	%	2014	%
<b>Categoria I - Contributi e trasferimenti correnti dello Stato</b>	<b>864'209,13</b>	<b>65</b>	<b>158'536,24</b>	<b>27</b>
<b>Categoria II - Contributi e trasferimenti correnti della Regione</b>	<b>116'972,92</b>	<b>9</b>	<b>93'448,82</b>	<b>16</b>
<b>Categoria III - Contributi e trasferimenti correnti della Regione per funz. delegate</b>	<b>81'745,93</b>	<b>6</b>	<b>30'707,36</b>	<b>5</b>
<b>Categoria IV - Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico</b>	<b>271'564,84</b>	<b>20</b>	<b>296'578,27</b>	<b>51</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1'334'492,82</b>	<b>100</b>	<b>579'270,69</b>	<b>100</b>

## 2.2.2 I dati del conto economico

Nel conto economico sono rilevati proventi ed oneri nel rispetto del principio di competenza economica provenienti da voci del conto del bilancio e del conto del patrimonio.

Un ulteriore motivo infatti, di trattazione dettagliata delle spese correnti è dovuto al fatto che molti dei valori in esse inglobati, formeranno gli oneri del conto economico.

CONTO ECONOMICO	2013	2014
A - Proventi della gestione	8'390'237,18	7'999'068,24
B - Costi della gestione	7'846'826,59	7'615'438,51
<b>Risultato della gestione</b>	<b>543'410,59</b>	<b>383'629,73</b>
C - Proventi ed oneri da aziende speciali e partecipate	-272'826,50	-274'641,50
<b>Risultato della gestione operativa</b>	<b>270'584,09</b>	<b>108'988,23</b>
D - Proventi ed oneri finanziari	-244'393,97	-228'156,04
E - Proventi ed oneri straordinari	-397'745,61	366'557,64
<b>Risultato economico d'esercizio</b>	<b>-371'555,49</b>	<b>247'389,83</b>

Nonostante la riduzione dell'ammontare complessivo dei costi della gestione, il risultato che ingloba i ricavi e gli oneri inerenti all'attività tipica del comune è diminuito: 270'584,09 nel 2013 e 108'988,23 nel 2014.

Nei proventi della gestione sono stati inseriti: i proventi tributari il cui valore deriva dal Titolo I delle entrate, i proventi da trasferimenti sono definiti dal valore del Titolo II delle entrate, i proventi da servizi pubblici, i proventi da gestione patrimoniali e altri proventi diversi. Nei due anni in esame i proventi della gestione sono in diminuzione dato che, l'unico aumento registrato riguarda i proventi tributari; gli altri proventi sono diminuiti, in particolare quelli da trasferimenti per il motivo evidenziato nel paragrafo precedente.

Nei costi della gestione abbiamo molti importi derivanti dalle spese correnti: personale, acquisto di materie prime e/o di consumo, utilizzo di beni di terzi, trasferimenti, imposte e tasse.

Importante dire che i trasferimenti che troviamo nelle spese correnti del conto del bilancio non rientrano tutti nei costi della gestione, quelli riguardanti le aziende speciali e partecipate trovano posto nel macroaggregato C.

Anche tra gli oneri finanziari, inseriti tra i proventi ed oneri finanziari, si trova l'ammontare della voce "interessi passivi ed oneri finanziari diversi" annoverata tra le spese correnti. Idem per ciò che riguarda la voce oneri straordinari inserita tra i proventi ed oneri straordinari. Quest'ultimo macroaggregato tiene conto delle sopravvenienze ed insussistenze, plusvalenze e minusvalenze patrimoniali e dell'accantonamento per svalutazioni di crediti.

Contrariamente da ciò che succede nel 2013, nel 2014 per conseguire un risultato economico dell'esercizio non negativo, risulta fondamentale il valore positivo della gestione straordinaria, dovuto al rilevante aumento dei proventi e alla notevole riduzione degli oneri.

### 2.2.3 I dati del conto del patrimonio

Dalla percentage analysis del conto del patrimonio si possono ottenere informazioni precise sulla composizione del patrimonio dell'ente e sul trend delle voci di cui si compone.

ATTIVITÀ	2013	%	2014	%
<b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>46'103'440,91</b>	<b>88</b>	<b>46'638'685,31</b>	<b>88</b>
- <b>Immateriali</b>	<b>178'621,31</b>	<b>0,4</b>	<b>142'358,84</b>	<b>0,3</b>
- <b>Materiali:</b>	<b>43'891'917,00</b>	<b>95,2</b>	<b>44'141'817,57</b>	<b>94,6</b>
Immobili demaniali	28'017'621,83		28'445'096,04	
Terreni	81'248,77		81'248,77	
Imm. Patr.li indisponibili	14'935'791,92		15'036'453,67	
Imm. Patr.li disponibili	383'840,62		383'840,62	
Macchinari, attrezzature, impianti	33'950,92		39'919,18	
Attrezzature e sistemi informatici	24'026,65		18'178,40	
Automezzi e motomezzi	4'520,00		2'260,00	
Mobili e macchine d'ufficio	83'798,74		63'494,19	
Universalità di beni disponibili	7'863,31		15'765,36	
Immobilitazioni in corso	319'223,74		55'561,34	
- <b>Finanziarie:</b>	<b>2'032'902,60</b>	<b>4,4</b>	<b>2'354'508,90</b>	<b>5,1</b>
Partecipazioni in imprese	1'843'387,93		1'843'387,93	
Crediti di dubbia esigibilità	189'514,67		511'120,97	
<b>B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>6'347'405,13</b>	<b>12</b>	<b>6'075'341,00</b>	<b>12</b>
- <b>Crediti:</b>	<b>4'044'823,05</b>	<b>63,7</b>	<b>2'916'738,96</b>	<b>48</b>
- <b>Disponibilità liquide</b>	<b>2'302'582,08</b>	<b>36,3</b>	<b>3'158'602,04</b>	<b>52</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>52'450'846,04</b>	<b>100</b>	<b>52'714'026,31</b>	<b>100</b>

L'attivo in entrambi gli anni presenta una pari composizione. Si compone principalmente da attivo immobilizzato (88% del totale attivo), che comprende gli elementi patrimoniali che producono un ritorno in forma liquida in tempi lunghi e ciò sta ad indicare un'elevata rigidità delle attività, e da attivo circolante per il 12%, mentre si presentano nulli i ratei e risconti attivi.

Ogni voce dell'attivo immobilizzato si presenta al netto dei relativi fondi di ammortamento ed è composto per il 95,2% nel 2013 e per il 94,6% nel 2014 da immobilizzazioni materiali, tra le quali gli investimenti più significativi riguardano gli elementi di rigidità strutturale quali i beni demaniali (strade, cimiteri, parcheggi, impianti di illuminazione...) e i beni patrimoniali indisponibili, i quali sono destinati in modo diretto ed inderogabile a servizi pubblici. L'ammontare delle immobilizzazioni immateriali è irrisorio; mentre, è leggermente aumentata la consistenza delle immobilizzazioni finanziarie per l'aumento considerevole dei crediti di dubbia esigibilità.

L'attivo circolante è costituito principalmente da crediti a breve termine nel 2013 (63,7%), da disponibilità liquide nel 2014 (52%) e per entrambi gli anni, le rimanenze sono pari a zero.

PASSIVITÀ	2013	%	2014	%
<b>A) Patrimonio netto</b>	<b>24'111'195,14</b>	<b>46</b>	<b>24'358'584,97</b>	<b>46</b>
<b>B) Conferimenti</b>	<b>18'435'738,68</b>	<b>35</b>	<b>19'516'652,30</b>	<b>37</b>
<b>C) Debiti</b>	<b>9'903'912,22</b>	<b>19</b>	<b>8'838'789,04</b>	<b>17</b>
Debiti di finanziamento	7'898'148,90		6'986'393,16	
Debiti di funzionamento	1'738'900,38		1'535'718,45	
Altri debiti	266'862,94		316'677,43	
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>52'450'846,04</b>	<b>100</b>	<b>52'714'026,31</b>	<b>100</b>

Il passivo mantiene una composizione praticamente invariata nei due anni in esame. Il patrimonio netto aumenta leggermente in valori assoluti ma rimane stabile al 46% del totale passivo, e così anche l'ammontare dei conferimenti, che passa dal 35% al 37% nel 2014. Mentre, i debiti diminuiscono: sia i debiti finanziari, sia quelli operativi. Non riuscendo a desumere dal solo prospetto la loro suddivisione in debiti correnti e consolidati, non possiamo trarre conclusioni con riguardo ad ulteriori risultati differenziali quali, ad esempio, il patrimonio circolante netto.

È possibile evidenziare una diminuzione del livello di indebitamento pro capite rapportando i debiti finanziari con il numero di abitanti: 542,23 nel 2013 e 475,5 nel 2014. Confrontando l'attivo immobilizzato con il patrimonio netto, possiamo affermare che quest'ultimo non è sufficiente a finanziare tutti gli investimenti, i quali saranno stati coperti anche da debiti consolidati.<sup>67</sup>

### 2.3 Le aspettative dell'attuale normativa ed incertezze nella sua applicazione

Con la delibera del Consiglio Comunale n. 11 del 29 aprile scorso è stato approvato il rendiconto di gestione 2015, primo bilancio redatto seguendo l'attuale normativa. Importante enunciare che il comune di Cassola ha intrapreso nell'anno 2015 azioni di risparmio, che assieme alle nuove modalità di conteggio dei residui, hanno fatto registrare un avanzo pari a 2,27 milioni.<sup>68</sup> Mi sembra quindi giusto ricordare che dal 2016, con il nuovo pareggio di bilancio di competenza finale, la gestione dell'elevato avanzo accumulato diventa gravosa per il venir meno del suo utilizzo a copertura di eventuali spese, dovendo attenersi alla norma che prevede limiti ben definiti.

A seguito del cambiamento normativo, non è possibile contrapporre i bilanci 2013-2014 con il bilancio 2015, in quanto l'attuale normativa, rispetto alla precedente, prevede una diversa esposizione delle poste attive e passive che rende impraticabile il confronto tra i bilanci

<sup>67</sup> Op. cit.

<sup>68</sup> Deliberazione di Consiglio Comunale n.11 del 29/04/2016.

dell'ultimo triennio. Dobbiamo, di conseguenza, assecondare il periodo ante 2015 e attendere di avere almeno due bilanci consecutivi, predisposti con le regole dettate dall'attuale decreto. Pertanto, con riferimento alla domanda posta alla base della mia tesi, mi sono affidata a delle interviste con persone preposte alla gestione contabile del comune di Cassola, per cercare di capire l'impatto e la complessità di applicazione dell'attuale contabilità.

Ciò che si evidenzia dalle risposte ottenute è che con questa evoluzione normativa, diversamente da quanto accadeva in passato, ci si sta avvicinando al bilancio in vigore per le aziende private. Difficile sarà sapere i risultati certi ed effettivi che si avranno alla lunga sull'organizzazione interna e sull'informativa che ci forniranno, certo è che, comporterà un grande dispendio di tempo e di risorse finanziarie ed umane, come si è constatato nel suo primo anno di applicazione.

Sempre a seguito delle interviste, è emersa palese la difficoltà di applicazione in toto della riforma e la necessità di ulteriore tempo, affinché il radicale cambiamento che il legislatore vuole attuare, sia assimilato dal comune e che emerga l'obiettivo di rendere l'operato dell'ente chiaro e trasparente, superando questa dicotomia tra sistema previgente e sistema attuale.

Il principio fondamentale del nuovo modo di concepire l'attività degli enti locali è imperniato sulla programmazione: le cose si fanno solo se ci sono le risorse. Mi spiego meglio, con le norme che regolano l'attuale contabilità, i comuni si troveranno con buona probabilità in disavanzo, essendo messo in atto dei deterrenti volti ad eliminare molte "furberie" legate al patto di stabilità e all'utilizzo dei residui. In passato nei bilanci venivano iscritte delle somme non ancora realizzate abnormi rispetto alle spese ancora da pagare: tale sistema aveva lo scopo di utilizzare residui attivi a copertura di opere pubbliche anche se non vi erano le risorse economiche per farne fronte. Tutto questo portava alla mancata conclusione delle opere che sulla carta erano finanziariamente coperte da contributi di varia natura ma che in realtà non erano disponibili. Le spese comunali saranno quindi destinate a ridursi, non solo per la mancanza di liquidità ma soprattutto per una più puntuale programmazione delle uscite e dei programmi.

Come più volte ribadito, il principale scopo delle modifiche apportate alla normativa è di rendere più chiara, trasparente ed omogenea l'attività di bilancio degli enti locali.

Dal 2017, il piano integrato dei conti che prevede cinque livelli di spesa, permetterà la gestione dei centri di costo e farà emergere le esatte spese del comune di Cassola per un determinato servizio tenendo presente tutte le componenti dei costi. Inoltre, le spese saranno divise dettagliatamente per missioni e programmi, cosa che non accadeva con il sistema previgente in quanto le voci di spesa erano raggruppate in titoli e funzioni.

Le missioni, i programmi e il piano integrato dei conti, renderanno il bilancio più chiaro e leggibile e comparabile con l'anno precedente a parità di normativa. Anche se l'obiettivo della riforma non è quello di dare un vademecum del bilancio a disposizione dei cittadini, nell'intervista è stato puntualizzato che la nuova regola di esposizione dei dati renderà la rappresentazione della situazione dell'ente più chiara e leggibile, anche a persone terze non addette ai lavori. È chiaro che i soggetti che vogliono approfondire nel dettaglio tutte le voci di bilancio hanno necessità di avere conoscenza della norma di riferimento. I cittadini non sono i principali destinatari dell'armonizzazione contabile, i quali vengono messi in secondo piano rispetto agli obblighi di governo. Il cittadino sul tema del bilancio del proprio comune mostra poco interesse, dato da una mentalità poco aperta e disponibile alla partecipazione delle attività comunali e il legislatore, tenendo conto di questo, preferisce dare priorità all'attività legislativa in ambito comunitario.

Le maggiori informazioni richieste derivano sicuramente dall'esigenza di allinearsi agli standard normativi europei portando benefici a livello statale dato che l'attuale norma che regola la contabilità degli enti locali, permetterà a tutti i comuni di dialogare alla stessa maniera e di fornire risultati conformi tramite classificazioni identiche per tutti. Gli strumenti utilizzati sono un bilancio gestito in maniera corretta, un piano integrato dei conti e una revisione dei codici SIOPE. In questo modo vi sarà contezza delle puntuali ed esatte entrate ed uscite, a beneficio dei controlli e dei suggerimenti per la razionalizzazione delle spese, che la corte dei conti è chiamata ad eseguire con l'obiettivo di ridurre i deficit richiesti a livello europeo.

Nell'anno in corso e nel prossimo anno, la macchina comunale sarà indotta a maggiori sforzi e ad un appesantimento delle proprie attività per un cambio culturale richiesto dall'introduzione della nuova norma. Tra qualche anno, però, quando il comune di Cassola si abituerà ai cambiamenti apportati, ne otterrà sicuramente dei vantaggi. Tra i beneficiari, non si può solo annoverare l'ente centrale, in quanto la nuova contabilità economica-patrimoniale sarà in grado di fornire delle informazioni complete e dettagliate della gestione del singolo comune, fornendo dati sull'andamento di voci che prima non venivano monitorate nell'arco dell'anno, come ad esempio l'ammortamento tecnico.

L'organizzazione interna del comune di Cassola, come si è detto, ha sicuramente avuto delle difficoltà nel primo anno di adattamento alla normativa 118/2011 che ha coinvolto progressivamente il servizio ragioneria e il responsabile del servizio finanziario, mentre gli altri uffici, quali urbanistica, lavori pubblici, sociale, segreteria generale, ancora non sono entrati nell'ottica della gestione del nuovo bilancio.

Pertanto, la mancanza di piena comprensione e sintonia del concetto di contabilità armonizzata da parte dei funzionari degli enti locali, porta ad un appesantimento del sistema della contabilità comunale e un rallentamento nella gestione del bilancio. La conseguenza è l'accumulo di avanzi che con il nuovo pareggio di bilancio, riduce le spese d'investimento, vero ostacolo per l'esecuzione di opere pubbliche.

Con riferimento a quanto sopra esposto, durante l'intervista con il funzionario responsabile dell'area economico-finanziaria del comune, è stato puntualizzato che già nel 2015, anno in cui bisognava abituarsi all'entrata in vigore della norma di pareggio di bilancio, i funzionari del comune di Cassola hanno notato un rallentamento delle attività, derivante dall'idea che un elevato avanzo fosse propedeutico per gli investimenti di tali risorse nell'anno successivo. Diversamente, con il pareggio di bilancio è cresciuta la consapevolezza che gli avanzi non rappresentano una ricchezza ma un problema al suo utilizzo. A Cassola, per rendere il più possibile agevole l'entrata in vigore dei nuovi obblighi, gli impiegati incaricati utilizzano software, partecipano a corsi e a riunioni interne, e sono inoltre d'aiuto riviste e quotidiani specializzati. Il MEF ha inoltre previsto corsi di formazione gratuiti per il personale amministrativo di tutti gli enti. Tutto ciò per Cassola non è sufficiente: si rende necessario e fondamentale l'adeguamento dei regolamenti interni affinché siano in grado di rispondere alle necessità normative. Una volta prodotti correttamente i regolamenti interni, tutti gli uffici si dovranno adeguare ed in questo modo il comune sarà a tutti gli effetti beneficiario dell'evoluzione normativa.

Nel comune di Cassola, a detta della responsabile della ragioneria, la disciplina è sufficientemente chiara ma come tutte le norme necessita di ulteriori interpretazioni. Tali interpretazioni sono correlate alla predisposizione degli schemi di bilancio, caratterizzati, come si è evidenziato nel precedente capitolo, da voci ed aggregati diversi rispetto a quelli a cui si era abituati. Per tale motivo, la normativa è ancora in movimento dato che, a mano a mano che si affrontano i vari temi legati al nuovo decreto, ci si accorgerà di quali passaggi richiedono una revisione. Nell'ambito della revisione, il decreto legislativo 118/2011 ha reso più repentini eventuali cambiamenti, prevedendo nell'articolo 3-bis l'instaurazione di un'apposita commissione costituita da tecnici ed esperti che lavorano per promuovere l'armonizzazione e mantengono continuamente monitorati ed aggiornati i principi contabili. In questo modo si agevolano i potenziali adeguamenti, i quali non avranno più la necessità di attendere una legge.

Tra gli strumenti introdotti dal nuovo ordinamento contabile, il bilancio consolidato è quello che, a mio avviso, più risponde concretamente all'esigenza di trasparenza, anche se difficile da realizzare per la diversità tra ente pubblico e privato. In tale ambito, in osservanza al

“piano di razionalizzazione delle società partecipate” imposto dal comma 611 della Legge 190/2014, le partecipazioni dirette in essere del comune di Cassola sono:

- Cassola Solidale – Società Cooperativa Sociale Onlus (9,71%)
- Energia Territorio Risorse Ambientali – Etra S.p.A. (2,01%)

Cassola non ha società controllate ma si serve di organismi strumentali, come il cosiddetto “servizio trasporto urbano” in convenzione con altri comuni. La spesa comune che ne deriva sarà suddivisa con criteri di riparto quali, il numero di abitanti o la quantità di viabilità urbana percorsa dai mezzi pubblici all’interno dei singoli comuni. Il comune di Cassola, come molti altri enti locali, ha posticipato la redazione del bilancio consolidato al 2018. Infatti, i comuni che hanno attuato la redazione di tale prospetto sono soprattutto coloro che, avendo partecipato alla sperimentazione non avevano la facoltà di proroga.

### 3. Conclusioni

L'analisi svolta prendendo a riferimento i bilanci del comune di Cassola, si prefigge l'obiettivo di comprendere gli effetti e l'impatto del D.lgs. 118/2011 sulla contabilità degli enti locali.

Per ciò che concerne l'analisi finanziaria ed economico-patrimoniale inserita nella prima parte empirica, risulta doveroso sintetizzare i principali cambiamenti avvenuti nei due anni in esame. Il conto del bilancio mostra un aumento delle spese totali, in particolare di quelle correnti, che trova compensazione con l'aumento delle voci di entrata. Per effetto della spending review, sono stati fortemente ridotti i trasferimenti e la principale entrata deriva dai tributi. Il risultato del conto economico diventa positivo per effetto del valore non negativo dei "proventi ed oneri straordinari". Infine, nel conto del patrimonio le attività e le passività non mostrano cambiamenti rilevanti: il patrimonio del comune di Cassola è composto in sostanza da beni demaniali e beni patrimoniali indisponibili, il passivo mostra una riduzione nel livello d'indebitamento ed un lieve aumento dei conferimenti.

Tramite le interviste, che vanno a formare la seconda parte empirica, si può dedurre che, il triennio di sperimentazione 2012-2014 per gli enti appositamente selezionati e il 2015 per l'intera platea di enti territoriali, rappresenta l'inizio di una evoluzione normativa che comporta un diverso modo di operare e una riorganizzazione degli enti stessi. Il vigente sistema di contabilità armonizzata, introduce dei nuovi concetti, atti a rappresentare in maniera più precisa e veritiera le voci economico-finanziarie derivanti dalle operazioni poste in essere dagli enti territoriali.

Uno di questi concetti trova la sua espressione, per esemplificare, nel principio di competenza potenziata che è la strada per l'eliminazione dalla gestione degli effetti dei residui attivi e passivi. Per tale ragione si può asserire che l'avanzo registrato nel 2015 dal comune di Cassola risulta essere il frutto del cambio normativo. Ciò comporta, da un lato, la necessità di analizzare in modo prudente i potenziali avanzi di gestione ottenuti, dall'altro, richiama i responsabili di area ad una più attenta valutazione degli impegni in riferimento alle reali risorse a disposizione. Tutto questo a seguito della presenza nella norma di vincoli che possono influire negativamente sul risultato di gestione.

La principale modifica è stata apportata sulle modalità di raggruppamento delle voci di entrata e di spesa nei relativi prospetti: le entrate non sono più ripartite per titoli, categorie e risorse ma per titoli e tipologie; le spese non più per funzioni, servizi ed interventi ma per missioni e

programmi. Per un'efficiente pianificazione, è stato introdotto il bilancio di previsione finanziario, con lo scopo di inglobare in un unico prospetto la programmazione annuale e pluriennale, e il bilancio consolidato, per permettere il controllo delle voci provenienti da eventuali attività esternalizzate.

Secondo i funzionari dell'ufficio ragioneria del comune di Cassola, tra gli strumenti introdotti, quello che procurerà maggiori effetti è il piano dei conti connesso alla codificazione SIOPE. Le conseguenze saranno dapprima negative per la complessità di redazione ma in seguito positive per la possibilità di ottenere macroaggregati immediatamente visibili e confrontabili.

È necessario sottolineare che, i comuni non sono ancora avvezzi all'utilizzo dell'attuale impostazione e le effettive conseguenze del cambiamento in essere non sono definibili con convinzione nel breve, ma il D.lgs. 118/2011 sarà senza dubbio portatore di risvolti positivi nei termini di trasparenza e leggibilità nella gestione del bilancio, di definizione e certezza in merito alle risorse disponibili e di capacità nella realizzazione dei piani delle opere.

Oltre a ciò, tutte le persone intervistate dichiarano indiscutibile il raggiungimento dell'obiettivo che il decreto in esame si era dato: aumentare l'informativa al fine di sostenere l'autorità centrale nella vigilanza dei conti pubblici. In tale contesto, un ruolo fondamentale è stato svolto dalla sperimentazione, che ha fatto sì che vengano apportati dei correttivi successivamente fatti propri con il D.lgs. 126/2014.

Concludo questa mia analisi affermando che l'introduzione del D.lgs. 118/2011, ha reso omogenei e comparabili i prospetti di bilancio degli enti locali, permettendo di arginare il grosso deficit statale, in modo da concretizzare la realizzazione dei piani di finanza pubblica e il rispetto degli accordi stipulati a livello comunitario.

Affinché venga soddisfatto l'impianto normativo vigente, è indispensabile che la nuova normativa venga efficacemente posta in atto da tutti gli enti territoriali, in primis da quelli minori e a salire progressivamente in base alla loro scala gerarchica.

È fondamentale che sia eliminata la discrezionalità nell'esposizione delle varie voci di bilancio degli enti locali e che la loro attività sia eseguita nel rispetto rigoroso delle regole. Senza dubbio, tale modo di operare porterà benefici nella vita dei cittadini e nella conduzione delle imprese e della macchina pubblica.

#### 4. Riferimenti bibliografici

Anon., s.d. Presentazione *Principi costituzionali amministrativi*. Disponibile al sito [www.itis.arezzo.it/documenti/aagalileo/principi\\_costituzionali\\_amministrativi.pps](http://www.itis.arezzo.it/documenti/aagalileo/principi_costituzionali_amministrativi.pps) [Data di accesso 07/07/2016]

Anon., s.d. Indicatori da *Openbilanci.it*. Disponibile al sito <http://www.openbilanci.it/pages/indicatori> [Data di accesso 07/07/2016]

Anon., s.d. Disponibile al sito [https://it.wikipedia.org/wiki/Entrata\\_\(bilancio\\_comunale\)](https://it.wikipedia.org/wiki/Entrata_(bilancio_comunale)) [Data di accesso 08/07/2016]

Anon., Marzo 2004. *I principi contabili per gli enti locali*. Ministero dell'interno. Disponibile al sito [http://osservatorio.interno.it/principi/I\\_principi\\_contabili\\_EELL.pdf](http://osservatorio.interno.it/principi/I_principi_contabili_EELL.pdf) [Data di accesso 10/07/2016]

Anon., maggio 2016. Bilanci degli Enti Locali: le scadenze per la pubblicazione in Amministrazione Trasparente. *lentepubblica.it*. Disponibile al sito <http://www.lentepubblica.it/contabilita-bilancio-tasse-tributi/bilanci-enti-locali-trasparente/> [Data di accesso 11/07/2016]

Anon., s.d. ARCONET - Armonizzazione contabile enti territoriali - Allegato principi contabili generali a decorrere dal 2016 aggiornati al DM marzo 2016. *MEF:Ragioneria Generale dello Stato*. Disponibile al sito <http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/PrincipiContabili/> [Data di accesso 11/07/2016]

Anon., s.d. Amministrazione e controllo delle aziende pubbliche. Disponibile al sito [http://www00.unibg.it/dati/corsi/87083/51018-lezione%20cofi\\_2.pdf](http://www00.unibg.it/dati/corsi/87083/51018-lezione%20cofi_2.pdf) [Data di accesso 12/07/2016]

Anon., s.d. La gestione dei residui. Disponibile al sito <http://www.unica.it/UserFiles/File/Direzioni/Dirfin/Settore%20Fiscale/Istruzioni%20Consumivo.pdf> [Data di accesso 12/07/2016]

Anon., s.d. Rendiconto della gestione del Comune di Dozza. Disponibile al sito <http://www.comune.dozza.bo.it/index.php/il-comune/rendiconto> [Data di accesso 12/07/2016]

Anon., ottobre 2006. Finalità e postulati dei principi contabili degli enti locali. Osservatoriointerno.it Disponibile al sito [http://osservatorio.interno.it/principi/20061018Fin\\_e\\_post.pdf](http://osservatorio.interno.it/principi/20061018Fin_e_post.pdf) [Data di accesso 14/07/2016]

Anon., Marzo 2016. Scheda 6: Come leggere il bilancio comunale. *Attac italia*. Disponibile al sito <http://www.italia.attac.org/index.php/riprendiamoci-il-comune/schede-informative/10326-scheda-6-come-leggere-il-bilancio-comunale> [Data di accesso 14/07/2016]

Anon., settembre 2014. Armonizzazione contabile, rivoluzione alle porte negli enti locali. *LeggiOggi.it*. Disponibile al sito <http://www.leggioggi.it/2014/09/17/armonizzazione-contabile-rivoluzione-alle-porte-negli-enti-locali/> [Data di accesso 19/07/2016]

Anon., gennaio 2016. Addio al patto di stabilità, arriva il pareggio di bilancio-Sole 24ore. *Fondazioneifel.it*. Disponibile al sito <http://www.fondazioneifel.it/newsprimo-piano/item/3248-addio-al-patto-di-stabilita-arriva-il-pareggio-di-bilancio-sole-24ore> [Data di accesso 20/07/2016]

Antonini L., aprile 2014. Il cosiddetto federalismo fiscale. Un giudizio d'insieme su una riforma complessa. *Il mulino - rivisteweb*.

Articolo 5 e 118 Costituzione.

Aurelio M., s.d. Le funzioni del Comune. *MARCO AURELIO, Portale della formazione di Roma Capitale*. Disponibile al sito [http://www.marcoaurelio.comune.roma.it/asp/OSAI\\_FAQ.asp?Id=13](http://www.marcoaurelio.comune.roma.it/asp/OSAI_FAQ.asp?Id=13) [Data di accesso 11/07/2016]

Baldoni S., marzo 2016. Rendiconti e preventivi, uffici dei Comuni tra mille scadenze. *Quotidiano enti locali e PA*. Disponibile al sito <http://www.quotidianoentilocali.ilsole24ore.com/print/ABpgcgCB/0> [Data di accesso 14/07/2016]

Bellesia M., 2002. *Analisi di bilancio*. II edizione. IPSOA, Milano.

Beltrami A., et al., marzo 2012. *Il nuovo bilancio del comuni*. Istruzioni per l'uso.

Fondazione ANCI. Disponibile al sito [file:///C:/Users/Admin/Downloads/uso\\_19.03.12.pdf](file:///C:/Users/Admin/Downloads/uso_19.03.12.pdf)

[Data di accesso 13/07/2016]

Biancardi S., et al., maggio 2005. *L'impiegato del Comune*. XXV edizione. Maggioli editore, Rimini.

Carbone C., s.d. *La nuova disciplina dell'esercizio provvisorio*. oggiPA.it. Disponibile al sito [http://www.oggipa.it/index.php?option=com\\_k2&view=item&id=68:la-nuova-disciplina-dell-esercizio-provvisorio](http://www.oggipa.it/index.php?option=com_k2&view=item&id=68:la-nuova-disciplina-dell-esercizio-provvisorio) [Data di accesso 12/07/2016]

Casari C., Storti S., gennaio 2015. *L'armonizzazione dei bilanci pubblici*. Disponibile al sito [http://www.commercialisti.mo.it/upload/ordinecommercialistimodena\\_ecm8/gestionedocumentale/slidesCorsoRevisori2014\\_784\\_6383.pdf](http://www.commercialisti.mo.it/upload/ordinecommercialistimodena_ecm8/gestionedocumentale/slidesCorsoRevisori2014_784_6383.pdf) [Data di accesso 19/07/2016]

Colangelo R., aprile 2015. *Il nuovo bilancio dell'ente locale*. Disponibile al sito [http://www.accademiaautonomia.it/file/repository/1304922911\\_24.04.15%20-%20Il%20nuovo%20bilancio%20dell%E2%80%99Ente%20locale%20\(Dott.%20Colangelo\).pdf](http://www.accademiaautonomia.it/file/repository/1304922911_24.04.15%20-%20Il%20nuovo%20bilancio%20dell%E2%80%99Ente%20locale%20(Dott.%20Colangelo).pdf) [Data di accesso 13/07/2016]

*Corte dei conti*, marzo 2016. *Linee di indirizzo per la formazione del bilancio 2016-2018 e per l'attuazione della contabilità armonizzata negli enti territoriali*. Deliberazione n. 9/SEZAUT/2016/INPR. Disponibile al sito [http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/documenti/controllo/sez\\_autonomie/2016/delibera\\_9\\_2016\\_inpr.pdf](http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/documenti/controllo/sez_autonomie/2016/delibera_9_2016_inpr.pdf) [Data di accesso 19/07/2016]

Della Bella G., luglio 2016. *Raffica di scadenze a fine luglio con incertezze*. Ilsole24ore. Disponibile al sito <http://www.quotidianoentilocali.ilsole24ore.com/art/fisco-e-contabilita/2016-07-15/raffica-scadenze-fine-luglio-incertezze-175915.php?uud=ABBhvRPB> [Data di accesso 20/07/2016]

Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 9 giugno 2016.

Deliberazione di Consiglio Comunale n.11 del 29/04/2016.

D.lgs. 262/2000, articolo 3, comma 2.

D.P.R. 194/1996.

Esposito M., giugno 2005. Il rendiconto della gestione negli enti locali. *Il commercialista telematico*. Disponibile al sito <file:///C:/Users/Admin/Downloads/0000000866.pdf> [Data di accesso 12/07/2016]

Forgione G., s.d. Amministrazione e contabilità pubblica. Disponibile al sito [http://www.forgionegianluca.it/CONTABILITA\\_ENTI\\_LOCALI/DOTTRINA/ARMONIZZAZIONE\\_CONTABILE/armonizzazione\\_bilancio/esercizio\\_provvisorio.php](http://www.forgionegianluca.it/CONTABILITA_ENTI_LOCALI/DOTTRINA/ARMONIZZAZIONE_CONTABILE/armonizzazione_bilancio/esercizio_provvisorio.php) [Data di accesso 11/07/2016]

Lodetti L., S.d. *Il sistema di contabilità dell'Ente Pubblico*. Disponibile al sito [www.unipr.it/arpa/facecon/zangrandi/11.doc](http://www.unipr.it/arpa/facecon/zangrandi/11.doc) [Data di accesso 06/07/2016]

Masini E., marzo 2016. Il rendiconto 2015 armonizzato. Disponibile al sito <file:///C:/Users/Admin/Downloads/Masini%20Slide%20rendiconto%202015.pdf> [Data di accesso 14/07/2016]

Mulazzani M., Novembre 2005. *Il sistema dei bilanci dell'ente locale*. Disponibile al sito <http://www.univr.it/documenti/Documento/allegati/allegati297995.pdf> [Data di accesso 07/07/2016]

A cura di Pacella R., Ottobre 2015. *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali* approvato con D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Disponibile al sito <http://finanzalocale.interno.it/docum/studi/varie/testounico267-2000.pdf> [Data di accesso 07/07/2016]

Peppucci M., giugno 2015. Dup: probabile rinvio al 31 ottobre per gli enti locali. Cos'è e a cosa serve. *Comuni.it*. Disponibile al sito <http://www.comuni.it/2015/06/dup-probabile-rinvio-31-ottobre-per-gli-enti-locali-cose-serve/> [Data di accesso 13/07/2016]

Piscino E., s.d. Governo locale - Esercizio provvisorio e gestione provvisoria. *Piscino.it*.

Disponibile al sito <http://www.piscino.it/bilancio/bilanci/3.php> [Data di accesso 12/07/2016]

Poma F., marzo 2009. *Corso di finanza pubblica*. Quarta edizione. Casa editrice G. Principato S.p.A., Milano.

Rebecchi N., dicembre 2015. L'armonizzazione contabile degli enti territoriali. Anci Piemonte. Disponibile al sito

<http://www.anci.piemonte.it/attachments/article/1208/Relazione%20Nicola%20Rebecchi.pdf>

[Data di accesso 06/07/2016]

Rossi A., luglio 2015. Manuale di contabilità e finanza degli enti locali. XX edizione. Edizioni giuridiche Simone, Napoli.

Spella S., Ziruolo A., ottobre 2015. Sistema contabile armonizzato. Eutekneformazione.

Disponibile al sito [http://www.odceccatanzaro.it/files/formazione1/E-](http://www.odceccatanzaro.it/files/formazione1/E-Dispensa%20ENTI%20LOCALI.pdf)

[Dispensa%20ENTI%20LOCALI.pdf](http://www.odceccatanzaro.it/files/formazione1/E-Dispensa%20ENTI%20LOCALI.pdf) [Data di accesso 14/07/2016]

Temi dell'attività Parlamentare - Patto di stabilità interno. Disponibile al sito

<http://www.camera.it/camera/browse/522?tema=104&Patto+di+stabilit%C3%A0+interno>

[Data di accesso 19/07/2016]

Trovati G., Luglio 2016. Niente rinvio per Dup e preventivi. *Ilsole24ore*. Disponibile al sito

<http://www.fondazioneifel.it/newsprimo-piano/item/3700-niente-rinvio-per-dup-e-preventivi-sole-24ore> [Data di accesso 20/07/2016]

Vandelli L., 2000. *Il governo locale*. Società editrice il Mulino, Bologna.<sup>69</sup>

---

<sup>69</sup> 14.369 parole.